

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se non ritengano oltremodo assurdo ed inconcepibile l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale — oltre che delle normale quietanza — da parte degli uffici postali per la trasmissione di semplici telegrammi, venendo così a complicare ingiustificatamente il già difficile lavoro dei dipendenti delle Poste, con dispendio inutile di tempo che potrebbe essere diversamente impiegato nella normale attività di servizio, e con aumento delle file agli sportelli, e quindi con conseguente disagio per gli utenti;

se non ritengano infine di dovere — anche sulla scorta dei precisi impegni assunti dal precedente Governo — procedere tempestivamente all'abolizione della ricevuta fiscale per i telegrammi, consentendo così la necessaria semplificazione e razionalizzazione del servizio postale, anche nell'ottica di una auspicata politica di riduzione degli oneri burocratico-fiscali nell'ambito della pubblica amministrazione.

(4-00394)

RISPOSTA. — *La S. V. Onorevole ha chiesto di sapere se è intenzione di questa Amministrazione provvedere ad eliminare l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per la trasmissione dei telegrammi da parte degli uffici postali.*

Ciò in quanto tale adempimento comporta una ingiustificata complicazione del lavoro dei dipendenti delle Poste e notevoli disagi agli utenti a causa dell'aumento dell'attesa allo sportello.

Al riguardo, si fa presente che il problema sollevato ha trovato adeguata soluzione nella legge di accompagnamento alla finanziaria per l'anno 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549).

In particolare, lo schema di regolamento previsto dall'articolo 3, comma 147, lettere e) ed f), di detta legge, attualmente in corso di pubblicazione, ha escluso dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, a mezzo di scontrino fiscale o ricevuta fiscale, le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'ente Poste.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli agenti della Polizia penitenziaria sono tenuti ad effettuare giornalmente sei ore e cinquanta minuti di servizio, mentre molto spesso, per imprescindibili esigenze ed anche a causa della scarsità del personale, rimangono in servizio per otto ore;

l'orario straordinario viene pagato solo in parte (solitamente un'ora al giorno), mentre l'eccedenza viene accantonata in « recupero compensato », poi attribuito come diritto a maggior riposo;

tale modalità, applicata, con palese disparità di trattamento, in alcune regioni, mentre in altre lo straordinario viene regolarmente retribuito, sottrae agli agenti la retribuzione dovuta per il lavoro svolto ed è ancora più ingiusta in quanto agli stessi agenti, per mancanza del personale, non possono nemmeno usufruire del riposo settimanale —:

se ritenga giusto tale comportamento dell'Amministrazione e la disparità di trattamento che gli agenti subiscono;

quali provvedimenti intenda assumere per porre termine alle denunciate irregolarità. (4-00141)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con Decreto Interministeriale del 13 maggio 1996, il Ministero di Grazia e Giu-

stizia, di concerto con il Ministero del Tesoro, stabiliva i limiti medi e massimi di spesa entro cui, nel corso dell'esercizio finanziario 1996, potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

In attuazione del citato decreto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria diramava lettera circolare con la quale, oltre ad assegnare a ciascun Provveditorato regionale il numero di ore entro il quale era possibile richiedere prestazioni di lavoro straordinario, venivano impartite anche le opportune direttive che disciplinavano l'attribuzione del previsto compenso.

Poiché, dopo il primo semestre dell'anno, la spesa erogata per il pagamento dei compensi in argomento risultava di gran lunga superiore al cinquanta per cento dello stanziamento globale, veniva diramata altra circolare con la quale si provvedeva, per il secondo semestre, ad una più razionale distribuzione delle ore di lavoro straordinario assegnate.

Si disponeva, quindi, che potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nei confronti del personale incaricato di assicurare la costante funzionalità dei servizi necessari a garantire l'ordine e la sicurezza in ciascun istituto nonché il corretto e costante funzionamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati.

Al restante personale potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo se impiegato nei predetti servizi.

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine a tale ultima comunicazione, veniva diramata altra circolare con la quale, oltre a chiarire i dubbi interpretativi insorti, si demandava al dirigente di ciascun istituto la possibilità, nell'ambito degli altri servizi ritenuti necessari a garantire la funzionalità di quelli individuati in via esclusiva, di poter disporre prestazioni di lavoro straordinario nel rispetto del numero di ore assegnato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANGELICI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

si è proceduto alla soppressione dell'ufficio di collocamento di Ginosa, comune della provincia di Taranto;

Ginosa è il comune con il maggior numero di iscritti, al 30 giugno 1996 circa tremila unità, rispetto agli altri comuni dello stesso bacino: Palagiano, Palagianello, Castellaneta e Laterza;

le aziende agricole di Ginosa rappresentano il sessantacinque per cento del totale presente nel versante occidentale della provincia di Taranto (assunzioni in agricoltura);

Ginosa è il comune situato al limite del confine con la regione Basilicata, distante dal capoluogo di provincia sessantotto chilometri circa, dal comune di Castellaneta trenta chilometri e dal comune di Matera 23 chilometri; ha venticinquemila abitanti, è nella posizione ottimale per servire i residenti, insieme a Marina di Ginosa ed al comune di Laterza (quindicimila abitanti), distante appena sette chilometri dalla stessa, mentre 20 chilometri da Castellaneta, oltre i comuni limitrofi della Basilicata;

la soppressione dell'ufficio di collocamento rappresenta un disagio per chi già di per sé non conosce il diritto al lavoro, come i disoccupati, ed un disservizio per le imprese agricole presenti nel comune, di gran lunga più numerose rispetto alle altre di tutti i comuni limitrofi;

nel periodo estivo, nel comune di Ginosa aumenta infine di molto la presenza di lavoratori e di imprese, in particolare del settore agricolo e turistico —:

se non ritenga di disporre con immediatezza il ripristino dell'ufficio di collocamento di Ginosa e porre termine ad una evidente grave penalizzazione per i cittadini dell'area ginosina. (4-03832)

RISPOSTA. — In relazione alla tematica affrontata dalla S.V. On.le nell'atto parla-

mentare suindicato si rappresenta quanto segue.

Nel distretto territoriale del Comune di Ginosa è ancora operativa la Sezione decentrata/recapito della Sezione Circostrizionale di Castellaneta, sebbene sia aperta al pubblico per un numero ridotto di giornate nella settimana.

Tuttavia, il Dirigente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Taranto, al riguardo, esplicita l'intenzione di procedere alla definizione del provvedimento di chiusura, di cui alle disposizioni contenute nella legge 56/87, per tutte le Sezioni Decentrate/recapito ancora aperte sul territorio della provincia.

Le motivazioni sottostanti a tale iniziativa si rintracciano nelle nuove disposizioni introdotte in materia di collocamento della recente legge 28 novembre 1996, n. 608, che hanno ridotto le competenze degli Uffici periferici dello scrivente Ministero, residuando agli stessi il controllo dello stato occupazionale dei lavoratori e l'annotazione dei rapporti di lavoro instaurati.

La riduzione della rilevanza sul mercato del lavoro sia dei recapiti che delle Sezioni decentrate induce ad una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche disponibili.

In tale direzione è, infatti, orientato uno studio mirato al ridimensionamento delle suddette strutture, che considera la validità e opportunità della loro esistenza, sulla base di una valutazione comparativa dei costi che tali uffici comportano e dei benefici che da essi possano trarne gli utenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ANGHINONI e CIAPUSCI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

in data 22 dicembre 1995 l'onorevole Bernardelli ha presentato una interrogazione presso la Camera dei deputati (la n. 4-17293, seduta n. 306), rimasta senza risposta, inerente l'attivazione delle procedure per il controllo automatizzato dell'orario di lavoro del personale del Corpo

forestale dello Stato, così come previsto da circolari del dipartimento della funzione pubblica e da apposita circolare della ex direzione generale per l'economia montana e per le foreste, a firma dell'allora direttore generale dottor Alessandrini, nonché dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 —:

quali iniziative siano state poste in essere dal servizio ispettivo del Cfs in seguito alla presentazione della interrogazione del 22 dicembre 1995 e quali risultati abbiano conseguito;

se sia stata interessata la Corte dei conti per le necessarie indagini sugli atti inerenti il lavoro straordinario ordinato ed effettuato dal personale del Cfs, a far data dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991 ad oggi, e, in caso di risposta negativa, per quale ragione si sia ritenuto di non attivare la magistratura contabile per gli accertamenti di competenza (sia preventivi che successivi agli ordinativi di spesa relativi al lavoro straordinario effettuato dal personale Cfs);

quali iniziative si intendano attuare al fine di evitare ulteriori esborsi illegittimi di spesa a carico del bilancio dello Stato;

se siano state individuate responsabilità amministrative e/o penali per la mancata attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge n. 412 del 1991 da parte del personale dirigente o direttivo del Cfs e come si sia proceduto in proposito e con quale esito. (4-04576)

RISPOSTA. — *Nel corso del 1994 la Direzione Generale delle Risorse forestali, montane e idriche e la Scuola del Corpo Forestale dello Stato hanno provveduto — in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 9 della Legge 30.12.1991, n. 412, nonché dalle relative circolari applicative del Ministero della Funzione Pubblica — ad attivare presso i propri uffici il controllo automatico delle entrate e delle uscite del personale del Corpo Forestale dello Stato.*

Nella Direzione Generale i sistemi sono « a controllo degli accessi » presso l'edificio di Via Carducci e « a rilevazione presenza »

presso gli uffici di Via Nizza, Via Sallustiana e Via Torino; detti sistemi permettono il transito con immediata rilevazione e segnalazione su sistema informativo dei movimenti del personale durante l'intero arco della giornata.

Per quanto riguarda il personale impiegato nei circa 1220 Comandi Stazione, fanno fede le annotazioni e le registrazioni apportate sugli appositi registri del servizio d'istituto, non essendo possibile, a causa dell'esiguità del personale impegnato in ciascuno di essi e per la particolare operatività del servizio d'istituto svolto, l'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze.

Per quanto riguarda i rimanenti Uffici periferici del C.F.S., vale a dire i Coordinamenti regionali e provinciali, va precisato che essi sono nella quasi totalità ubicati in locali appartenenti alle Amministrazioni regionali, a volte utilizzati anche da personale delle Amministrazioni locali; sono state pertanto riscontrate notevoli difficoltà di natura sia logistica che economica per l'installazione dei sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.

Laddove non ostino questioni di natura logistica, la Direzione Generale delle risorse forestali, montane e idriche sta provvedendo in via progressiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assegnare le somme necessarie. Nelle more di detta assegnazione, gli uffici periferici hanno provveduto ad adeguarsi al disposto normativo di cui all'articolo 9 della L. 1.412/91 applicando il massimo rigore nel controllo dei fogli firma, sia per quanto riguarda lo svolgimento dell'orario di lavoro ordinario che per quello straordinario, che va comunque preventivamente autorizzato dal capo ufficio.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

BASTIANONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Pesaro ha deliberato e reso esecutiva la sospensione del servizio di stato civile nelle

frazioni di Novilara, Candelara, Ginestreto, Fiorenzuola di Focara, Borgo S. Maria e Pozzo Alto, accorpandolo a quello centrale di Pesaro;

tale deliberazione è stata adottata con atto della giunta comunale; non sarebbero stati richiesti i previsti pareri di tutte le circoscrizioni interessate —:

se sia a conoscenza dell'iniziativa della giunta comunale di Pesaro;

se la condotta dell'amministrazione sia corretta ovvero se prima di sospendere il servizio avrebbe dovuto procedere con specifica delibera del consiglio comunale e attendere il rilascio dell'apposita autorizzazione da parte del Ministero di grazia e giustizia;

se tale autorizzazione sia stata rilasciata;

quali iniziative intenda eventualmente esercitare a tutela del pubblico servizio sospeso. (4-04042)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il Comune di Pesaro ha chiesto l'emanazione del decreto ministeriale di soppressione dei separati uffici di stato civile siti nelle frazioni di Novilara, Candelara, Ginestreto, Fiorenzuola e Borgo Santa Maria Pozzo Alto.

Questo Ministero, ritenendo che per ottenere la soppressione di tali uffici di stato civile non fosse sufficiente la deliberazione della Giunta Municipale allegata agli atti, ha chiesto di produrre, ai sensi dell'articolo 32 della L. 8.6.1990 n. 142, una deliberazione del Consiglio Comunale.

A seguito di ciò, l'Amministrazione comunale ha presentato nuova documentazione e proposto argomentazioni aggiuntive con le quali ha ribadito il proprio convincimento.

Tali ulteriori considerazioni non sono state ritenute persuasive dal competente ufficio ministeriale ed è stato pertanto richiesto all'Amministrazione comunale di Pesaro di produrre la prescritta deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla soppressione dei detti uffici di stato civile, tenuto

conto oltre che di quanto disposto dalla normativa citata, anche dell'opposizione manifestata da alcuni Consigli Circostrizionali.

Non essendo mai pervenuta tale nuova delibera, non è stato finora emanato il prescritto decreto ministeriale di soppressione degli uffici in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BIONDI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevede che i possessori di fabbricati locati devono indicare, nella loro dichiarazione dei redditi, la maggior somma fra il reddito medio ordinario (ovvero la rendita catastale, calcolata utilizzando le tariffe d'estimo di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991) e il canone di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento (del 25 per cento per Venezia e Chioggia);

l'articolo 129, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica suddetto, in deroga all'articolo 34, comma 4-bis, sopra indicato, stabilisce una regola diversa per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone: per tali fabbricati, il reddito imponibile è pari al canone di locazione, ridotto del 15 per cento (del 25 per cento per Venezia e Chioggia) —:

se i canoni dei contratti in deroga, stipulati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 34, comma 4-bis, o — come pare — dell'articolo 129 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trattandosi di contratti il cui canone non è liberamente determinato dalle parti ma « calmierato » dai (e, di fatto, concordato coi) sindacati conduttori, per effetto dell'obbligatorio intervento (e « visto ») degli stessi nella loro stipula. (4-00900)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha premesso che l'assoggettamento all'imposizione diretta dei redditi dei fabbricati concessi in locazione è diversa a seconda che la determinazione del canone avvenga in regime di libero mercato ovvero in regime vincolistico; infatti, mentre per i canoni determinati sul libero mercato viene assoggettato a tassazione il valore più elevato fra la rendita catastale rivalutata ed il canone di locazione abbattuto forfettariamente del 15 per cento, per i canoni determinati in regime vincolistico il reddito imponibile è unicamente il canone di locazione ridotto del 15 per cento.

In relazione a tale problema, la S.V. Onorevole chiede di sapere a quale tipo di tassazione siano assoggettati i redditi dei fabbricati concessi in locazione con i cosiddetti « contratti in deroga » alla normativa in materia di « equo canone ».

Al riguardo, si osserva che l'originaria formulazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, prevedeva la stipulazione dei cosiddetti « patti in deroga » con la necessaria assistenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, anche al fine della determinazione dei canoni locativi.

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 309 del 18-25 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione relativamente alla previsione della necessaria presenza dei menzionati rappresentanti sindacali nella stipulazione dei contratti in deroga. Pertanto, ai canoni di locazione di che trattasi non può essere applicato l'articolo 129, comma 2, del testo unico sulle imposte dei redditi, relativo ai fabbricati soggetti a regimi vincolistici in quanto proprio la stipulazione di tale contratto evidenzia che le parti abbiano voluto sottrarsi al regime vincolistico previsto dalla normativa sull'equo canone, concordando liberamente sul mercato l'importo del canone.

In base a tali considerazioni, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 34, comma 4-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi che dispone

l'assoggettamento a tassazione del valore più elevato fra la rendita catastale ed il canone locativo ridotto forfettariamente.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta da copia giunta all'interrogante per conoscenza che è stato inviato al Ministro interrogato un dettagliato documento-denuncia da parte del « Telefono antiplagio »;

all'interno di tale denuncia, sono descritte situazioni molto gravi, che riguardano personaggi/maghi che opererebbero nella città di Matera in spregio alle leggi dello Stato, ed in particolare alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

questi « personaggi » avrebbero, in quella città, estorto cifre oscillanti tra i dieci e i trentacinque milioni di lire ad una nota imprenditrice e ad alcune sue clienti. Nel corso di « consulti » inoltre sarebbero state inventate storie di « fattura a morte », accompagnate da « messe nere » e rituali satanici, con uso di sostanze allucinogene, organizzati nelle province di Matera, Bari e Taranto, al fine di chiedere frequenti « quote di adesione » ai truffati;

l'imprenditrice in questione ha presentato regolare esposto alla autorità giudiziaria che non avrebbe dato esito; recenti fatti di cronaca evidenziano come dietro i cosiddetti « gruppi satanici » esistano vere e proprie associazioni per delinquere —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare in relazione all'esercizio del mestiere di ciarlatano, alla pubblicizzazione dell'attività illecita di « mago » e/o « guaritore », alla promozione di albi professionali esoterici a fini commerciali, alla fondazione di società di occultisti la cui segretezza contrasta con l'articolo 18 della Costituzione ed i cui scopi si rivelano violazioni del codice penale, nonché al finan-

ziamento ed al favoreggiamento di santoni e di falsi eventi o prodotti miracolosi.

(4-03483)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto attiene alle problematiche di carattere generale relative alla normativa che riguarda l'attività di cartomante, indovino, mago e simili, si richiamano le informazioni e le valutazioni comunicate in relazione all'interrogazione a risposta in commissione n. 5-00152.*

Per quel che riguarda le specifiche vicende oggetto dell'atto ispettivo, si rappresenta che in proposito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari sono stati iscritti tre procedimenti trasmessi per competenza, tra il 3 luglio 1996 ed il gennaio scorso, alla Procura circondariale della medesima città. Inoltre, presso il Tribunale di Potenza, pende nella fase dibattimentale processo nei confronti di cinque persone in ordine ai reati di cui agli articoli 416, 605, 613, 624 e 61 n. 5, 326 c.p. e 171 della legge 22.4.1941 n. 633.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CASTELLANI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alla ditta ittica allevamenti pesce di Vianello Gino e c. snc è stato riconosciuto un finanziamento comunitario ai sensi del reg. UE 4028/86 (Progetto Ita, 0083/94, con decisione n. C(94) 1531/93 del 27 luglio 1994);

in data 29 settembre 1995, il signor Eugenio Petracchiola, rappresentante del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ha proceduto al sopralluogo ed ai controlli atti a verificare lo stato e le caratteristiche delle opere eseguite e degli acquisti effettuati;

in data 3 ottobre 1995 il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha richiesto chiarimenti alla ditta ittica allevamenti pesce di Vianello Gino e c. snc

ed all'ufficio del Genio civile regionale di Rovigo; tali richieste sono state immediatamente soddisfatte;

in data 27 maggio 1996 il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha emanato il decreto n. 1/L/96, a firma del direttore generale dottor Giuseppe Ambrosio, con il quale disponeva la liquidazione del « I stato avanzamento lavori »;

in data 2 agosto 1996 il ministero comunicava la sospensione del pagamento, richiedendo nuovamente i chiarimenti già ottenuti con la richiesta del 30 ottobre 1995, che venivano ancora tempestivamente soddisfatti;

alla data odierna il pagamento non ha ancora avuto luogo —:

quali siano gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione delle disposizioni previste dal decreto n. 1/L/96 del 27 maggio 1996 in favore della ittica allevamenti pesce di Vianello Gino e c. snc;

quali iniziative intenda assumere al fine di rendere effettivamente applicato il dispositivo del suddetto decreto. (4-04872)

RISPOSTA. — *La S.n.c. Ittica Polesane è beneficiaria di un contributo, concesso ai sensi del Reg. CEE 4028/86, per la realizzazione di un impianto di acquacoltura (progetto ITA 0083/94).*

Nel corso della visita di verifica relativa al primo stato di avanzamento dei lavori, effettuata da parte di funzionari di questa Amministrazione in data 29 settembre 1995, sono state rilevate, rispetto al progetto approvato, le seguenti varianti, per le quali non era stata richiesta la preventiva autorizzazione a questo Ministero:

1) *variazione delle dimensioni delle vasche del bacino d'ingresso per la raccolta delle acque;*

2) *omessa rimozione di tutti gli argini interposti tra le vasche destinate all'ingrasso dello storione e realizzazione, all'interno di ognuna di esse, di due platee in prossimità delle condotte di carico e scarico;*

3) *modifiche concernenti sia il fabbricato già esistente che il nuovo capannone.*

Si precisa inoltre che la costruzione di quest'ultimo edificio non era prevista né dalla concessione edilizia n. 86/92, né da quella di variante n. 1/94.

In proposito, il Comune di Contarina ha certificato che il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione, da parte della Regione Veneto, del Piano di Area relativo al Delta del Po.

La Società è stata più volte invitata a presentare il computo metrico di variante relativo alla concessione n. 1/94, unitamente ad una relazione giurata del direttore dei lavori circa le motivazioni di tali varianti, nonché copia della concessione edilizia riguardante il nuovo capannone.

Considerato che la Società beneficiaria non ha prodotto tutta la documentazione richiesta, questa Amministrazione, in mancanza degli elementi necessari all'esatta individuazione delle spese ammissibili, ha sospeso, con decreto in data 23.12.1996, gli effetti dei decreti di liquidazione in data 25.5.1996 e 27.5.1996, interessando nel contempo i competenti Uffici della Commissione Europea in merito all'eventuale approvazione delle varianti in questione.

Si è tuttora in attesa di ricevere i documenti richiesti alla Società e di acquisire il parere della Commissione Europea.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

CHINCARINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le pagine di molti periodici (quotidiani, settimanali, mensili) riportano continuamente messaggi pubblicitari riguardanti maghi, veggenti, cartomanti, letture di tarocchi, vendite di talismani;

l'articolo 121, ultimo comma, del Tulp (regio-decreto del 18 giugno 1931, n. 773) vieta il mestiere di ciarlatano e l'articolo 231 del regolamento esecutivo (regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635) specifica come la suddetta attività ricom-

prende ogni speculazione sull'altrui credibilità o sfruttamento dell'altrui pregiudizio attuata da indovini, interpreti di sogni, cartomanti, eccetera;

l'articolo 661 del codice penale punisce l'abuso della credibilità popolare;

sullo stesso tema è intervenuta una recente sentenza del Tar dell'Umbria (8 febbraio 1996, n. 61);

svariate volte l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha confermato l'illiceità del mestiere di ciarlatano ed in tal senso si esprime l'articolo 8 del codice di autodisciplina pubblicitaria —:

se consideri lecita ed ammissibile da parte del mezzo di informazione e/o della agenzia che gestisce gli spazi pubblicitari l'accettare di pubblicare tali messaggi pubblicitari, consentendo di conseguenza l'opera svolta dalle persone indicate, le quali tramite il messaggio pubblicitario e, talvolta, solo mediante esso, possono svolgere attività atta a trarre in inganno il cittadino;

nel caso in cui tale liceità fosse esclusa, quali provvedimenti intenda prendere per porre fine al triste fenomeno.

(4-04105)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La valutazione di profili di illiceità delle attività di cartomante, indovino, mago, ciarlatano e simili comporta l'analisi di ogni singolo caso, per verificare le concrete modalità e il luogo delle condotte.

Quanto al quadro normativo di riferimento va rilevato che l'articolo 121 TULPS, dopo aver disciplinato nei primi due commi l'esercizio dei cosiddetti mestieri girovaghi, vieta nel terzo comma il mestiere di ciarlatano. La relativa nozione è fornita dall'articolo 231 reg. TULPS per il quale è tale « ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giuochi di sortilegio, incantesimi esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande

valentia della propria arte o professione o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose ».

La violazione dell'articolo 121 è stata depenalizzata ai sensi dell'articolo 33 lett. b) della legge 24.11.81 n. 689 ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 6 milioni a norma dell'articolo 17 bis del richiamato Testo unico, inserito dall'articolo 3 del decreto-legislativo 13.7.94 n. 480.

Sul contenuto del divieto del terzo comma dell'articolo 121 si sono affermati e consolidati indirizzi interpretativi in giurisprudenza ordinaria e amministrativa secondo cui l'attività di cartomante — al pari di quella di astrologo, grafologo, veggente ed occultista — non consente la configurabilità dell'illecito di ciarlataneria allorché sia esercitata non in forma ambulante o girovaga e quando sia svolta con correttezza e nei limiti delle conoscenze e delle facoltà dell'esercente, senza trasmodare in millanterie di facoltà divinatorie volte a carpire la buona fede del cliente.

Allorché si configurino il requisito della pubblicità e gli altri requisiti richiesti dall'articolo 661 c.p., diventa peraltro applicabile la fattispecie che punisce in via contravvenzionale con pena alternativa (arresto o ammenda) chiunque pubblicamente, con qualsiasi impostura, cerca di abusare della credulità popolare « se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico ».

La disciplina sopra indicata, risalente ad un'epoca in cui le prestazioni di cui si parla non venivano propagate attraverso l'uso di servizi televisivi, va tuttavia integrata con la articolata disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 4.9.95 n. 420 (in particolare dall'articolo 15) nonché dal regolamento approvato con decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 13.7.95 n. 385.

Il citato articolo 15 prevede che i fornitori di informazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse e fa divieto di fornire informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico e al buon costume attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

L'articolo 19 attribuisce i controlli sulla verifica dell'osservanza delle disposizioni del regolamento al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

D'altro canto, il decreto n. 385 nel regolamentare il contenuto e le modalità di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex e nel fissare le norme di comportamento stabilisce, all'articolo 3, il divieto « messaggi subliminali »; all'articolo 7 il divieto per i fornitori di informazioni o prestazioni audiotex o videotex di approfittare della situazione di persone che si trovino in stato, pur se temporaneo, di infermità o deficienza psichica; all'articolo 4, tra l'altro, il divieto di offesa per la dignità della persona, per le convinzioni religiose ed ideali, di induzione a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, il divieto di recare pregiudizio alla autodeterminazione economica; all'articolo 6, il divieto di abusare della credulità e della mancanza di esperienza e del senso di lealtà dei minori.

Detto decreto attribuisce ai fornitori di informazioni o di prestazioni di servizi e ai gestori dei centri di servizi la responsabilità del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi stessi e, mentre limita la responsabilità del gestore della rete al trasporto delle informazioni e alla contabilizzazione sul contatore degli utenti, fa obbligo, in caso di reclamo di utenti, di fornire spiegazioni scritte entro trenta giorni.

L'attività di vigilanza è attribuita al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto del regolamento (articolo 20).

Sono previste sanzioni che vanno dalla diffida a far cessare il comportamento illegittimo alla sospensione dell'accesso alla rete, fino alla disattivazione nei casi più gravi.

Dette disposizioni hanno introdotto un sistema di controlli, garanzie e sanzioni che sembra soddisfare l'esigenza di una nuova regolamentazione e completare adeguatamente il quadro normativo.

A questo proposito sembra a questo Ministero che, piuttosto che invocare nuove

norme sanzionatorie, in un momento storico caratterizzato dalla considerazione della necessità di limitare il ricorso allo strumento penale, l'attenzione vada spostata su una eventuale intensificazione della vigilanza, demandata al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e alle forze di polizia dalla normativa sopra indicata.

La normativa è allo stato sufficientemente definita, ad avviso di questo Ministero, nel prevedere condotte contrarie all'ordine pubblico o comunque vietate, poste in essere attraverso i servizi audiotex e videotex.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CIAPUSCI e ANGHINONI. — Al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 20 aprile 1994 sono stati individuati nei coordinamenti territoriali per l'ambiente del corpo forestale dello Stato le unità che sovrintendono e coordinano l'attività dei comandi stazione forestali con circoscrizione territoriale ricadente in un parco nazionale, per l'esercizio della sorveglianza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 —:

quali siano le ragioni della istituzione del coordinamento territoriale per l'ambiente di Bormio (So), i cui dipendenti comandi stazione forestali hanno giurisdizione ricadente in territorio del Parco nazionale dello Stelvio, parte lombarda, considerando il maggiore esborso di fondi dello Stato rispetto alla scelta di assorbitarlo presso il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Sondrio;

quanto costi, annualmente e nel dettaglio dei capitoli di spesa, tale scelta;

se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento di detto ufficio territoriale del Corpo forestale dello Stato, in considerazione di una sua possibile antieconomicità e quali siano;

se collabori attivamente con gli organismi di gestione dell'ente parco e con quali risultati. (4-04797)

RISPOSTA. — Si premette che l'istituzione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale dello Stelvio è avvenuta nel rispetto del disposto dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale stabilisce che « la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata... dal Corpo Forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso ».

Il C.T.A. in parola, inoltre, occupa locali di proprietà della ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, per la cui disponibilità non è quindi richiesto alcun esborso da parte dello Stato.

Non si ritiene, pertanto, che si possa paventare una maggiore spesa a carico dello Stato conseguente all'istituzione dei Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, ed in particolare per quello del Parco dello Stelvio.

Va anzi rilevato che la localizzazione della sede del Comando stesso all'interno del Parco offre il vantaggio di poter operare con grande tempestività di intervento e con la massima riduzione dei costi di trasporto; il proposto assorbimento presso il Coordinamento provinciale del C.F.S. di Sondrio, distante dal Parco circa 65 Km., sarebbe invece causa di indubbe difficoltà nello svolgimento dei compiti d'istituto, oltre a comportare un consistente aumento dei costi per mezzi, carburante e tempi di spostamento del personale.

Per quanto riguarda i rapporti con gli altri organismi di gestione del Consorzio, si rappresenta che gli stessi sono improntati alla massima apertura, collaborazione e rispetto dei ruoli.

Si ritiene utile peraltro rammentare che i compiti del C.T.A. del Parco Nazionale dello Stelvio trovano riferimento, oltre che nel citato articolo 21 della legge n. 394/91, anche nel disposto del D.P.C.M. 26.11.93 relativo alla costituzione del Consorzio di gestione del Parco stesso, nonché negli artt. 13 e 18 della legge della Regione Lombardia

n. 12 del 10.6.96, la quale individua espressamente il C.T.A. in parola come la struttura preposta in via prioritaria alla sorveglianza nel territorio del Parco.

Ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge regionale, inoltre, il Consorzio di gestione può avvalersi dello stesso C.T.A. per l'esercizio di funzioni tecnico-amministrative, previa stipula di convenzione, attualmente in corso di elaborazione, tra il medesimo Consorzio e il C.F.S.

Non va infine sottovalutata la circostanza che il territorio del Parco nel settore lombardo si estende solo parzialmente in provincia di Sondrio, interessando in maniera consistente anche quella di Brescia; in mancanza di una struttura unitaria quale è il C.T.A., si renderebbe pertanto necessario uno specifico coordinamento interprovinciale dell'attività, con i problemi di gestione che tale soluzione inevitabilmente comporterebbe.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

COSTA. — Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

dal rendiconto sperimentale elaborato dalla Corte dei conti emerge, con riferimento al 1995, una spesa di 107 miliardi e 800 milioni di lire per la liquidazione degli enti soppressi (enti dichiarati inutili per i quali la cancellazione è avvenuta da decenni) —:

se tale cifra corrisponda a quella reale;

quali iniziative si intendano assumere per cancellare tale inconcepibile spesa;

se, dinanzi a fenomeni degenerativi della spesa pubblica quale quello segnalato, non si ritenga per assurdo... di autorizzare, per decreto-legge, il contribuente ad evadere parzialmente le tasse. (4-02595)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli oneri sostenuti dallo Stato per la liquidazione degli enti soppressi, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella re-

lazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1995.

Al riguardo, va premesso che la somma di lire 107,8 miliardi, indicata dalla Corte dei conti, è formata da lire 12,8 miliardi per spese di funzionamento, fra le quali sono incluse le spese per il personale dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti e da lire 95 miliardi, per versamento effettuato sugli appositi conti correnti di Tesoreria, quale quota di reintegro di disponibilità a suo tempo prelevate ai sensi del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165.

Peraltro, va precisato che l'erogazione relativa a tale ultimo stanziamento non attinge a costi sostenuti per la liquidazione degli enti soppressi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 165 del 1990, le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno subito una riduzione per complessivi lire 500 miliardi.

La norma prevedeva, altresì, che tali somme, versate in entrata del bilancio dello Stato dell'esercizio 1990, dovevano essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi, per far fronte alle esigenze, peraltro realmente manifestatesi nel corso dell'anno 1995, scaturenti dall'attività liquidatoria.

Pertanto, la somma di lire 95 miliardi, erogata a valere sui fondi previsti dall'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 1995, si riferisce al reintegro delle disponibilità a suo tempo prelevate dai conti di Tesoreria e provenienti prevalentemente dalle entrate dell'attività liquidatoria stessa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza

CREMA. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

il singor Ignazio Rosset, agricoltore di Casteldardo Superiore, nel comune di Tri-

chiama, si è visto notificare, da parte del corpo forestale dello Stato, una contravvenzione per aver arato e seminato un terreno di sua proprietà, di circa 750 metri quadrati con una pendenza media del 40 per cento, poiché non aveva il necessario nulla-osta;

gli uomini del corpo forestale si sono basati su quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto n. 3267 del 1923, « rioridinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », che richiede appunto un nulla-osta forestale per eseguire questo tipo di lavori;

in questo modo al contadino, che certo non era a conoscenza della legge del 1923, sarebbe convenuto risparmiarsi la fatica d'arare e seminare patate per la propria famiglia, andando direttamente a comperarle al mercato —:

fermo restando che è necessario controllare e prevenire eventuali rischi dovuti o modificazioni dei terreni, onde non fare perdere agli stessi stabilità, se non si ritenga necessario rivedere ed ammodernare la mappa dei vincoli, che risale ormai al 1923, affinché non accadano più simili storie da « patate ». (4-03023)

RISPOSTA. — Si deve preliminarmente rilevare che, a norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, ogni determinazione in materia di vincolo idrogeologico è ormai di competenza degli organi regionali.

Infatti, l'intervento attivato dagli agenti del Corpo forestale dello Stato nella vicenda menzionata dalla S.V. On.le è conforme alle disposizioni di cui alla legge forestale della Regione Veneto n. 52 del 13 settembre 1978, la quale ha ripreso quasi integralmente i principi ispiratori del R.D. 3267/1923 e, in particolare, all'articolo 4, subordina l'attività di « ...trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati » all'ottenimento di autorizzazione dell'autorità forestale (nel caso di specie, la Regione).

Pertanto, pur potendosi considerare il R.D. 3267/1923 in parte obsoleto, ciò non può dirsi per la parte relativa ai vincoli idrogeologici che, per la particolare orografia della Regione Veneto, sono dettati a tutela della incolumità della popolazione residente, attraverso il disposto degli articoli 2 e 3 della citata legge forestale i quali demandano alla Giunta Regionale le competenze in materia di determinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Da quanto prima esposto appare evidente l'assoluta legittimità dei controlli svolti dal Corpo Forestale dello Stato nel caso di specie, in quanto finalizzati alla prevenzione e repressione di violazioni alle norme citate.

Si ritiene infine di osservare, che il Servizio Forestale Regionale di Belluno evade mediamente, ogni anno, circa 1500 domande relative a movimenti di terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Le istruttorie di tali atti autorizzativi, curate dal Corpo Forestale dello Stato in virtù di accordo convenzionale, richiedono non più di due-tre settimane e sono completamente gratuite.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

da tempo si leggono sui vari quotidiani pesanti affermazioni di vario, tipo tutte poggianti su una dialettica — che con Bossi tocca l'apice con gli inviti alla secessione — inviti il più delle volte contro le regole del codice penale e della Costituzione, che recentissimamente, ad avviso dell'interrogante, hanno toccato il fondo con le dichiarazioni del sindacalista Larizza, che temerariamente ha affermato: « Se Treu tocca le pensioni sarà guerra civile » —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire su una questione tipo, quella esposta, che agli occhi degli italiani e dell'estero rende la nostra nazione una barca senza nocchiero, al di fuori di ogni

legge o regola democratica, ove tutto è possibile, anche incitare con frasi incongrue di *big*s, o creduti tali, i cittadini alla rivolta ed alla turbativa dell'ordine pubblico. (4-03109)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, attesa l'assenza di elementi circostanziati circa il tempo ed il luogo delle dichiarazioni rese dal Larizza, manca allo stato la possibilità di individuare l'autorità giudiziaria eventualmente competente a valutare l'esistenza di profili di illiceità penale. Né d'altra parte, lo scrivente ha la veste istituzionale per esprimere in tale ambito giudizi che sono totalmente rimessi alle competenti sedi giurisdizionali.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni di volontariato e le *pro loco* hanno da tempo manifestato il loro disagio per i gravosi contributi, da corrispondere alla SIAE, dovuti per lo svolgimento di iniziative sociali, ricreative e culturali;

analogo disagio viene manifestato dai comuni, soggetti a notevoli esborsi tributari relativi al medesimo settore di attività;

l'entità di tali tributi appare sproporzionata rispetto alla natura delle manifestazioni e penalizza in particolare le iniziative di beneficenza e di solidarietà, di promozione sociale e di godimento del tempo libero, organizzate senza alcuno scopo di lucro;

la normativa sul diritto d'autore e sui diritti erariali, spesso contraddittoria e confusa e, più in generale, la legislazione attuale in campo fiscale, amministrativo e sanitario, pongono ovunque oneri e impe-

dimenti per le associazioni e per le persone che svolgono iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale;

tutto ciò è in aperto contrasto con le prese di posizioni delle forze politiche e del Parlamento nei confronti dell'associazionismo e del volontariato, recepite dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 —:

se non ritengano opportuno intervenire affinché vengano dati al volontariato riconoscimento e dignità per le innumerevoli, meritorie iniziative di promozione sociale;

quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere quei gravosi vincoli di natura amministrativa e finanziaria, che attualmente limitano fortemente le attività delle *pro loco* e delle associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e prestano la loro opera per la crescita delle collettività ed in aiuto di enti e persone. (4-02753)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.v. Onorevole, nel lamentare una eccessiva imposizione tributaria sulle attività ricreativo-culturali svolte dalla *pro loco*, dai Comuni, nonché dalle associazioni che operano nell'ambito del volontariato, chiede di conoscere gli intendimenti del Ministero delle finanze in ordine ad una modifica della normativa in materia.

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 concernente l'imposta sugli spettacoli, non prevede distinzioni in merito al soggetto organizzatore dello spettacolo e, da un punto di vista oggettivo, sottopone a tassazione anche gli spettacoli dati per beneficenza o per fini comunque non di lucro. Pertanto, l'imposta sugli spettacoli, allo stato, si applica nei confronti delle associazioni di che trattasi così come per qualsiasi ente pubblico.

Tuttavia, si fa presente che, in linea con quanto auspicato dalla S.V. Onorevole, già nella precedente legislatura la problematica sollevata aveva trovato soluzione in un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente le Organizzazioni non Lucrative di

utilità sociale (ONLUS). Tale provvedimento, a causa della fine anticipata della XII legislatura, non ha avuto seguito.

Come è noto, la problematica è stata oggetto di esame anche da parte dell'attuale Governo che non ha mancato di adottare tempestive iniziative volte a fronteggiare il riordino della materia. Infatti, la legge n. 862 del 23 dicembre del 1996, recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (c.d. collegato alla legge finanziaria 1997), prevede all'articolo 3, commi 108 e 160, una delega al Governo ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette ed indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali, nonché quella delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per queste ultime, il succitato comma 109 prevede un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali già esistenti.

Sono comunque fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si precisa, inoltre, che al fine di predisporre tali schemi di provvedimenti legislativi è stata costituita un'apposita commissione di studio composta da esperti e da qualificati operatori di diritto. La citata Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 aprile 1997.

Ad ogni buon fine, si rammenta che le associazioni in questione possono già beneficiare, più in generale, del favorevole trattamento tributario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, la quale ha previsto che, per tutte le attività commerciali svolte alle condizioni previste nella legge medesima l'IVA si corrisponde con la detrazione forfettizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli (ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633). La menzionata legge ha previsto, altresì, per quanto concerne le imposte sui redditi, che il reddito imponibile delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco si determina applicando il coefficiente del 6 per cento sull'ammontare dei proventi conseguiti dalle stesse.

Il Ministro delle finanze: Visco.

TERESIO DELFINO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'industria non ha ancora provveduto a dare applicazione alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 avente ad oggetto nuove norme per le zone montane, in particolare riferite alle agevolazioni di cui al comma 2° dell'articolo 10 della stessa legge, concernente l'autoprotezione e benefici in campo energetico;

nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive —:

se non ritenga di assumere le necessarie iniziative per sollecitare l'organo competente (CIP) ad adempiere a quanto stabilito dalla predetta legge adottando i provvedimenti di riduzione del sovrapprezzo termico sul consumo di energia, come in premessa, in favore dei territori montani. (4-00803)

RISPOSTA. — La questione sollevata nel testo dell'interrogazione riguarda la norma di cui al 2° comma dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 con la quale è stato previsto che « nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del

sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive ».

La formulazione della norma è tale da non prevedere che la concessione della riduzione indicata rappresenti un obbligo per il CIP, che è stato soppresso ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cioè anteriormente all'emanazione della norma stessa, ma una facoltà da esercitare, peraltro, in relazione al « disagio ambientale » di ciascun territorio montano.

Dal punto di vista generale la concessione della riduzione del sovrapprezzo termico su base territoriale risulta in contrasto con il principio dell'uniformità delle tariffe elettriche per ciascuna tipologia di utenza su tutto il territorio nazionale, sancito dall'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481; quest'ultima disposizione, successiva a quella in riferimento, non consentirebbe dunque di operare nel senso indicato nel testo dell'interrogazione.

Sempre in via generale, è inoltre da precisare, che ogni agevolazione concessa sui prezzi dell'energia elettrica a particolari categorie di utenti si traduce in una traslazione di oneri alle altre categorie, determinando a loro carico un evidente aggravio di spesa.

La norma in esame presenta anche rilevanti difficoltà di carattere pratico quali l'individuazione e la quantificazione del « disagio ambientale » dei diversi territori montani e, per quanto concerne gli utenti non domestici, l'individuazione delle « attività produttive » beneficiarie dell'agevolazione.

A tale riguardo il CTIM (Comitato Tecnico Interministeriale della Montagna) istituito dal CIPE ai sensi della legge 97/94, ha deciso nella riunione del 24 settembre 1996 di istituire su tale problematica un gruppo di lavoro ad hoc, su richiesta espressa dal rappresentante dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 31 maggio 1996 il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale importantissime funzioni relative a numerose materie di intensa valenza sociale;

al capo n. 4) è prevista la delega per assicurare l'applicazione della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

appare superfluo sottolineare la straordinaria importanza sociale dell'argomento —:

quali iniziative concrete il Ministro per la solidarietà sociale abbia assunto o intenda assumere per tradurre in concreto i concetti della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e cioè l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

quali contatti abbia assunto o intenda assumere il Ministro per la solidarietà sociale con gli altri Ministri per fare in modo che l'intera legislazione tenga conto della necessità di considerare le persone handicappate quali destinatarie di particolare tutela. (4-02145)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, rappresento quanto segue.*

Tra le deleghe attribuite al Ministro della Solidarietà Sociale vi è l'attuazione della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Nell'ambito delle funzioni assegnatemi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ho istituito, con apposito decreto, una commissione interministeriale al fine di attuare le previste forme di coordinamento e promozione delle politiche in materia di handicap.

Al fine della concreta applicazione degli interventi previsti dalla vigente normativa in favore delle persone disabili sopra citata, sono stati previsti accantonamenti nella legge finanziaria 1997 per il rifinanziamento della legge stessa. La legge finanziaria ha

previsto, inoltre, accantonamenti per agevolazioni fiscali a nuclei familiari con persone handicappate e ha delegato il Governo a definire nel corso del 1997 nuovi criteri per il riconoscimento delle invalidità tenendo conto delle disposizioni contenute nella stessa legge-quadro.

Considerato che gli interventi territoriali in favore delle persone handicappate sono demandati dalla legge-quadro agli Enti locali, sono stati avviati contatti formali e periodici con gli assessori regionali alle politiche sociali al fine di individuare le problematiche emergenti, nonché le strategie più opportune per la soluzione delle stesse.

Inoltre, ho richiesto la convocazione della conferenza Stato-Regione per la definizione di « Linee-guida » omogenee, con particolare riferimento all'attuazione di servizi per persone disabili in situazione di gravità, per la realizzazione di strutture residenziali e semi-residenziali, per interventi informativi e di prevenzione, per l'assistenza domiciliare e per gli aiuti in favore delle famiglie con disabili gravi.

Ho promosso, altresì, l'avvio di contatti formali con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e della Pubblica Istruzione per la predisposizione del decreto ministeriale in materia di barriere architettoniche, nonché per la definizione di più concrete forme di intervento che favoriscano l'assistenza sanitaria e l'integrazione scolastica dei disabili.

Nel corso dell'audizione presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in data 24 settembre 1996, ho richiamato l'attenzione sulla necessità che vengano approvati tempestivamente i disegni di legge riguardanti la formazione professionale e l'integrazione lavorativa dei disabili, la qualificazione degli operatori che assistono soggetti con handicap, la riforma dei servizi socio-assistenziali.

Il Ministro della solidarietà sociale: Turco.

EVANGELISTI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 giugno 1996, il Ministro del commercio con l'estero emanava un de-

creto, a firma del direttore generale Sardi De Letto, di revoca del riconoscimento governativo alla Camera di commercio italiana per la Grecia, con sede ad Atene —:

quali siano le motivazioni di tale grave atto nei confronti di un organismo operante da quasi quarant'anni che raggruppa duemila imprenditori, di cui milleottocento greci, e che si era segnalato per una notevole attività di promozione e sostegno dei rapporti economici tra i due paesi, in una situazione in cui, inoltre, è prevista la prossima chiusura dell'ufficio Ice di Atene;

se siano a conoscenza di due pareri, uno dello studio di consulenza legale greco Rokas (università di Atene), uno dello studio del professor De Camelis (dell'università della Sapienza di Roma) i quali entrambi considerano l'operato dei rappresentanti della Camera di commercio, alla luce comparata delle normative greche ed italiane applicabili nel caso, e di conseguenza insussistenti le ragioni del decreto di revoca;

se ritengano che da parte dell'ambasciata italiana in Atene siano stati messi in atto tutti quei passi che opportunità e previdenza consigliavano per addivenire ad una composizione diversa della vicenda, per altro aperta esclusivamente dalle dimissioni di 3 consiglieri italiani dell'ente, nonché se ritengano che, da parte di tutte le autorità italiane si siano a sufficienza approfondite e valutate tutte le opinioni in causa, anche sentendo le varie parti;

se in particolare risulti vero, come apparirebbe dai verbali della riunione del consiglio direttivo della suddetta Camera di commercio in data 12 marzo 1996, che il consigliere economico e commerciale dell'ambasciata d'Italia dottor Levi Sandri si sia lasciato andare a volgari apprezzamenti nei confronti di consiglieri greci;

se siano a conoscenza ed abbiano opportunamente valutato le reazioni da parte greca, con la stampa locale che già parla di « intromissione illegale ed anti-deontologica » dell'ambasciata italiana, di

« guerra civile italiana in territorio greco » (attribuendo quindi a ragioni esclusivamente « italiane » l'accaduto) di una vicenda » il cui unico risultato, finora, è stato solo quello di compromettere l'immagine commerciale ed imprenditoriale dell'Italia in Grecia (Italia Oggi 5 giugno 1996);

quali soluzioni si intendano predisporre per il futuro per salvaguardare al meglio i rapporti non solo commerciali tra il nostro paese e l'amica Grecia.

(4-02534)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva quanto segue.

Le Camere di commercio italiane all'estero sono disciplinate dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, che ne ha previsto il riordinamento.

Le predette Camere sono associazioni volontarie di operatori economici costituite all'estero per contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia.

Tali associazioni, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge (articolo 2, comma 1, legge n. 518/70) vengono riconosciute con decreto di questo Dicastero (su conforme parere del Ministero degli affari esteri), il quale provvede altresì alla concessione di contributi per le spese di funzionamento.

La legge n. 518 del 1970, inoltre, fissa i principali contenuti dello statuto delle Camere di commercio italiane all'estero e ne individua gli organi (assemblea dei soci, presidente, segretario generale, collegio dei revisori), pur lasciando alle norme statutarie la facoltà di prevedere la costituzione di altri organi.

La medesima legge dispone, infine, all'articolo 8, che nel caso di inosservanza delle norme in essa contenute o di irregolare funzionamento della stessa Camera, il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, possa provvedere alla revoca del riconoscimento dell'associazione (qualora sia trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per uniformarsi alle prescrizioni di legge).

Il vigente statuto della Camera di commercio italiana in Grecia con sede in Atene, approvato da questo Dicastero il 10 maggio 1991, dispone all'articolo 1 che la Camera è sottoposta alla vigilanza del Capo della rappresentanza diplomatica italiana in Grecia, fissando nei successivi articoli i contenuti e le modalità di tale vigilanza. L'articolo 4 del regolamento scaturito dal predetto statuto, inoltre, impone al Presidente l'obbligo del rispetto dello Statuto e disciplina i lavori e i comportamenti del Comitato esecutivo.

Il decreto del 12 giugno 1996 di revoca del riconoscimento governativo ai sensi del citato articolo 8 della Legge n. 518/70 è stato adottato per ragioni inerenti all'irregolare funzionamento della Camera anzidetta.

Come comunicato dal Ministro degli affari esteri le vicende connesse alla situazione creatasi in seno alla Camera di commercio italiana per la Grecia di Atene sono state attentamente seguite dalla competente rappresentanza diplomatica e tempestivamente portate a conoscenza di questo Dicastero. Le problematiche inerenti alle inosservanze delle norme statutarie e regolamentari erano state ripetutamente denunciate, anche con specifici esposti, dei soci italiani e greci e si sono intrecciate con quelle relative all'approvazione dei bilanci.

Si è trattato, in sostanza, di numerose violazioni procedurali intervenute nella elezione degli organi camerale, elezione resasi necessaria a seguito della decadenza del Consiglio Direttivo per le dimissioni rassegnate da tre consiglieri (tra cui il tesoriere), violazioni regolarmente contestate ai responsabili della Camera.

Si evidenzia in proposito la lettera in data 5 giugno 1996 dell'Ing. Spiro Laganas, Segretario generale della Camera di Atene ed unico organo legittimamente riconosciuto dall'Ambasciata, il quale denunciava la situazione di anarchia della Camera ed il mancato rispetto dello Statuto sia nei contenuti che nella sostanza.

Numerose sono state le iniziative, anche da parte della medesima Ambasciata d'Italia in Atene, nel tentativo di giungere ad una ricomposizione delle diverse problematiche

ed al superamento della situazione di crisi che caratterizzava la suddetta Camera. Come si ricorda, le vicende hanno formato anche oggetto di approfondita considerazione nel corso di una apposita riunione tra i rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero e degli affari esteri, unitamente ai rappresentanti di Assocamerestero, associazione che raggruppa tutte le Camere di commercio italiane all'estero.

In tale occasione sono stati pienamente avallati l'operato e le iniziative assunte dal Ministero degli affari esteri e dall'Ambasciata d'Italia in Atene, il cui pronto intervento e le cui puntuali segnalazioni hanno consentito di approfondire i termini del problema e di rilevare le irregolarità e l'inosservanza delle norme statutarie ed amministrative da parte della Camera in questione.

Gli orientamenti assunti dai Ministeri vigilanti sono stati regolarmente comunicati ai responsabili della Camera, con la richiesta di provvedere alla ricomposizione degli Organi camerale, azzerando la situazione al 12 marzo 1996, data di decadenza del vecchio Consiglio direttivo.

Tuttavia, le richieste dell'Ambasciata sono state tutte disattese dagli organi direttivi della Camera.

Per quanto concerne il caso del consigliere economico commerciale, il Ministero degli affari esteri rileva che l'Ambasciata d'Italia in Atene ha informato che il Cons. A. Levi Sandri non ha mai espresso apprezzamenti di qualsivoglia natura nei confronti di soci della Camera di commercio italiana per la Grecia, siano essi greci, italiani o di altra nazionalità.

Inoltre il Cons. Levi Sandri ha presentato le scuse, sia personali che pubbliche, per una intemperanza verbale pronunciata nel corso di una animata discussione avutasi fra i soci e riportata in modo inesatto e fuorviante nel verbale del Consiglio direttivo della Camera di commercio del 12 marzo 1996.

L'attività del Cons. Levi Sandri nei quasi quattro anni di permanenza presso l'Ambasciata è stata caratterizzata da ottimi rapporti di collaborazione con gli operatori

italiani e greci che sempre hanno dimostrato nei suoi confronti stima e considerazione.

Circa la richiesta degli On.li Interroganti di conoscere se il Ministero intenda rivedere la decisione presa e quali soluzioni si intendano predisporre per il futuro per salvaguardare al meglio i rapporti non solo commerciali fra Italia e Grecia, è opportuno ricordare che, avverso il citato decreto 12 giugno 1996, è stato presentato un ricorso che pende dinanzi al TAR del Lazio e che è in atto un tentativo di mediazione di Assocamerestero perché si addivenga ad una composizione bonaria della controversia, con l'approvazione di un nuovo Statuto e con l'elezione nel Consiglio direttivo e alla carica di Presidente di qualificati rappresentanti delle comunità italiana e greca di Atene, che trovino il consenso della rappresentanza diplomatica italiana.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

FAUSTINELLI e CAPARINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il territorio della provincia di Brescia è abitato da circa 1.060.000 persone e l'attività economica che vi viene svolta ha un'intensità ed uno sviluppo tra i più elevati d'Italia;

l'organico dei magistrati e degli impiegati previsto per l'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura è del tutto inadeguato, se si considera che ogni anno vengono iniziati circa 30.000 nuovi procedimenti penali a carico di persone sottoposte ad indagini e circa altri 45.000 nuovi procedimenti penali a carico di persone ignote; vi è inoltre da rilevare che presso tale ufficio attualmente sono addetti magistrati ed impiegati in numero inferiore a quello già esiguo previsto nell'organico, essendo addetti solo tre sostituti procuratori della Repubblica in luogo dei sette previsti, essendovi addetto un solo

funzionario in luogo dei tre previsti essendovi addetti solo due operatori amministrativi in luogo dei sette previsti ed essendovi addetti solo tre conducenti di automezzi in luogo di quattro previsti;

in seguito all'accorpamento di ben otto sezioni distaccate alla sede della pretura di Brescia, tale ufficio giudiziario ha ora la competenza per un territorio molto più esteso ed abitato da circa 800.000 persone e quindi da un numero di persone superiore del doppio a quello degli abitanti del territorio cui si estendeva la precedente competenza;

tuttavia, benché sia stato effettuato tale accorpamento, non è stato disposto un adeguato aumento dell'organico degli impiegati, non essendo stato previsto alcun aumento del numero dei direttori di cancelleria, dei funzionari, degli assistenti giudiziari e dei dattilografi rispetto alla situazione precedente ed essendo stato previsto un insufficiente aumento del numero di collaboratori di cancelleria e degli operatori amministrativi;

vi è d'altra parte da rilevare che alla pretura di Brescia non sono assegnati attualmente neppure gli impiegati previsti nell'organico, già di per sé insufficiente, se si considera che sono addetti solo due direttori in luogo dei quattro previsti, solo due funzionari in luogo dei quattro previsti, solo sette operatori amministrativi in luogo dei 18 previsti e solo tre assistenti giudiziari in luogo dei sei previsti;

la situazione del tribunale non è meno grave a causa del numero del tutto inadeguato dei magistrati addetti a tale ufficio. Già in una relazione pubblicata nell'anno 1993 sul n. 6 dei Quaderni del Consiglio superiore della magistratura si affermava che l'organico previsto per il tribunale di Brescia avrebbe dovuto essere aumentato di ben sedici magistrati, affinché anche presso tale ufficio giudiziario potesse essere rispettato il rapporto medio nazionale esistente tra numero di magistrati e numero dei procedimenti pendenti. %Secondo tale relazione, pertanto, l'organico previsto per il tribunale avrebbe do-

vuto essere aumentato da trentaquattro a cinquanta magistrati. In realtà tale organico dall'anno 1993 è stato aumentato solo di un magistrato e d'altra parte il numero dei magistrati attualmente addetti al tribunale è di trentaquattro in luogo dei trentacinque previsti. Risulta inoltre che ben quattro magistrati addetti alle sezioni civili abbiano già chiesto il trasferimento presso altri uffici giudiziari e, d'altra parte, il presidente dello stesso tribunale assumerà tra poco un incarico direttivo presso altra sede;

è da rilevare che due magistrati addetti alle sezioni civili del tribunale sono stati recentemente applicati alle sezioni penali, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 250 del 1996, che ha comportato il trasferimento al tribunale di Brescia della competenza a decidere sulle richieste di riesame dei provvedimenti emessi da giudici dell'intero distretto. A causa dell'assoluta inadeguatezza dell'organico attuale ed a causa dell'applicazione alle sezioni penali di due magistrati già addetti alle sezioni civili, la situazione della giustizia civile presso il tribunale di Brescia è pertanto disastrosa —:

se intenda porre rimedio a tali condizioni degli uffici giudiziari bresciani che comportano gravi conseguenze ai danni dei cittadini, quali l'inaccettabile lentezza dello svolgimento dei procedimenti penali pendenti alla procura della Repubblica presso la pretura e pendenti presso la pretura, con elevato rischio di prescrizione dei reati, e l'inaccettabile eccessiva durata dei procedimenti civili pendenti presso il tribunale. (4-02734)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Con riguardo alla Pretura, è presente il Consigliere Pretore dirigente ed un Consigliere Pretore è in entrata; su un organico di 20 Pretori, 17 sono presenti ed una delle tre vacanze è stata pubblicata con telex in data 1.12.95 (riguarda il posto di pretore del lavoro). Nella Procura presso la Pretura il Procuratore è presente e sono presenti 4 su

7 sostituti. Due dei tre posti vacanti di sostituto procuratore sono stati pubblicati, rispettivamente, con telex in data 16.5.1996 e 11.11.1996. Due sostituti risultano applicati alla Procura Generale di Brescia fino alla metà del mese di febbraio.

Per quanto concerne il Tribunale, il Presidente è presente; su 6 Presidenti di Sezione 4 sono presenti ed uno è in entrata, mentre, su un organico di 28 giudici, 27 sono presenti (di questi 5 in uscita) ed uno in entrata. Il posto vacante di Presidente di sezione è stato pubblicato con telex in data 11.11.1996. È stata altresì richiesta la copertura di tre posti di giudice in data 16.10.1996, mentre con telex in data 14.11.1996 sono stati pubblicati 4 dei 5 posti vacanti.

Deve essere evidenziato che l'attuale dotazione organica degli uffici citati non sembra discostarsi in misura apprezzabile dalla dotazione in astratto necessaria per soddisfare le esigenze degli uffici medesimi, ove si tenga conto dei risultati, forniti dalla Commissione per gli indici di lavoro, dai quali risulta che nel distretto di Brescia l'indice di criminalità è al di sotto della media nazionale.

Si precisa, inoltre, che con DD.MM. 20 gennaio 1994 sono state aumentate di due posti le piante organiche dei magistrati addetti alla Pretura ed al Tribunale, portando, rispettivamente, l'organico dei giudici da 18 a 20 e da 26 a 28 unità.

Va piuttosto attentamente esaminata la ripartizione interna distrettuale delle risorse attualmente disponibili, oggi non pienamente valutabile con gli elementi a disposizione dell'Amministrazione centrale.

A tal fine è stata trasmessa, in data 28.6.1996, una circolare ricognitiva con la quale si chiede a tutti i Presidenti di Corte d'Appello ed ai Procuratori Generali di far pervenire al Ministero le eventuali proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti.

Successivamente, con una ulteriore circolare del 22.10.1996, sono stati invitati tutti i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali a trasmettere le eventuali proposte di variazione di organico, solo

all'esito della procedura di consultazione dei Dirigenti di tutti gli uffici, dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'Ordine Forense e con l'indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Con riferimento al personale amministrativo, si rileva per la Pretura una percentuale di scopertura pari al 12 per cento che riguarda in particolare il profilo di direttore di cancelleria (2 posti vacanti su 4 in organico), di funzionario di cancelleria (2 posti vacanti su 4 in organico), di stenodattilografo (1 posto in organico vacante), di dattilografo (2 posti vacanti su 7 in organico).

Nella Procura presso la pretura la percentuale di scopertura è pari al 17 per cento e riguarda, in particolare, il direttore di cancelleria, uno dei due funzionari di cancelleria, lo stenodattilografo ed un dattilografo (1 posto vacante su 7 in organico).

In relazione, infine, al Tribunale la percentuale di scopertura è pari al 4 per cento ed è relativa ai profili di direttore di cancelleria (2 posti vacanti su 8 in organico), di funzionario di cancelleria (2 posti vacanti su 6 in organico), di stenodattilografo (3 posti vacanti su 9 in organico). Gli assistenti giudiziari risultano essere in sovrannumero rispetto alla pianta organica (15 presenti su 9 previsti in organico).

Sempre per quanto riguarda il personale amministrativo, è in fase di avanzata definizione la procedura di attuazione del D.P.C.M. previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29.

Con il D.P.C.M. in parola i ruoli organici dell'Amministrazione Giudiziaria saranno ridefiniti con un incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici (+746 unità), di assistente giudiziario (+901 unità) ed operatore amministrativo (+294 unità) ed una contestuale soppressione di posti disponibili nei profili di direttore di cancelleria e di stenodattilografo.

Non appena emanato il predetto provvedimento sarà possibile assegnare ai vari distretti di Corte d'Appello e, quindi, ai relativi uffici giudiziari, un congruo numero di posti di assistente giudiziario, di operatore amministrativo e di altri profili di cui

è oggi particolarmente sentita l'esigenza e che saranno poi sollecitamente coperti con le procedure previste dalla vigente normativa.

I posti di operatore amministrativo sono stati integralmente coperti, il 18.12.1996, con la destinazione dei vincitori del concorso a 1500 posti.

Alcuni posti di stenodattilografo saranno coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso a 764 posti, la cui graduatoria è stata approvata in data 6 novembre 1996. I 394 vincitori del suddetto concorso andranno a coprire altrettanti posti ripartiti proporzionalmente tra le Corti di Appello.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con nota del 24 gennaio 1996, Prot. n. 617972/539598, la direzione generale dell'Enasarco - Servizio previdenza, ufficio pensioni vecchiaia - rigettava la domanda di pensione presentata dal signor Malchiodi Luigi, nato a Coli (Piacenza) il 27 marzo 1935, residente a Piacenza in Via Guerzoni 12, matricola agente 05395980;

analoga reiezione veniva comunicata al signor Malchiodi Renato, nato a Coli (Piacenza) il 24 aprile 1933, residente in Piacenza, Via Guerzoni 12, matricola agente 05486540;

l'Enasarco, ufficio regionale di Bologna, in fase istruttoria, a seguito di accertamenti eseguiti presso il Consorzio agrario provinciale di Piacenza, mandante dei signori, Malchiodi Luigi e Renato, riteneva che non sussistessero tutti i requisiti per un regolare rapporto d'agenzia così come previsto dagli articoli 1742-1752 codice civile, ed inviava copia dei verbali relativi all'Ispettorato provinciale del lavoro di Piacenza per il seguito di competenza;

l'ispettorato provinciale del lavoro di Piacenza con nota Prot. n. 6/A/66162 - ricevuta dall'ufficio regionale Enasarco di

Bologna in data 15 gennaio 1996, protocollo n. 292, anche alla luce della sentenza n. 5028/75-9936 emessa il 18 aprile 1979 dalla suprema Corte di Cassazione sezione lavoro, confermava la sussistenza dei rapporti di agenzia;

nonostante il predetto parere, venivano inspiegabilmente respinte dall'Enasarco le domande di pensione presentate dai signori Malchiodi Luigi e Renato;

successivamente a tali dinieghi l'Enasarco, con nota del capo servizio centrale per la vigilanza ed il controllo dell'attività periferica (Prot. n. 392221 del 6 maggio 1996), invitava l'ispettorato provinciale del lavoro a volere riesaminare le conclusioni favorevoli al riconoscimento, nei casi di specie, dell'esistenza del rapporto di agenzia —:

se e quali interventi intenda disporre affinché il consiglio d'amministrazione dell'Enasarco, ponendo fine ad un comportamento a dir poco persecutorio, riconosca il possesso dei requisiti, da parte dei signori Malchiodi Renato e Luigi, indispensabili per l'ottenimento del trattamento pensionistico dovuto. (4-02539)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata nell'interrogazione presentata dalla S.V. On.le, sono stati immediatamente richiesti elementi conoscitivi all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio.*

L'istituto ha fatto presente che la legge n. 12/1973, che regola l'obbligo di iscrizione all'ENASARCO degli Agenti di Commercio, circoscrive in modo rigoroso l'ambito delle figure iscrivibili al Fondo di Previdenza, richiamandosi espressamente a quanto definito dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile.

Il rapporto di agenzia commerciale, anche alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza, si deve sostanziare di fatto negli elementi tipici previsti dal codice civile, quali la promozione di affari per conto di un proponente, la stabilità dell'incarico, l'eventuale assegnazione di una zona determinata, l'esistenza del rischio di impresa a

carico dell'Agente, il compenso commisurato provvisoriamente in base al prodotto fatturato e riscosso dalla proponente.

La mera esistenza di un contratto avente le caratteristiche di quello di Agenzia, non è di per sé costitutiva del rapporto.

Compito dell'Ispektorato dell'Ente è quello di accertare, caso per caso, la corrispondenza di specifiche situazioni di fatto ai parametri di identificazione del rapporto negoziale previsto dalla legislazione.

Nel caso di specie, che ha riguardato l'accertamento ispettivo su tutti i contratti di collaborazione instaurati dal Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza, l'indagine è stata particolarmente accurata ed analitica, consapevoli che la gestione di un punto di vendita può anche, in alcuni casi, essere integrata da attività propriamente di agenzia commerciale.

Sulla base di queste risultanze, verbalizzate in data 19/6/1995, furono riconosciute legittimamente costituite presso l'ENASARCO quasi tutte le posizioni contributive, mentre furono annullate le posizioni contributive costituite dal CAP di Piacenza nei confronti dei Signori MALCHIODI Renato e MALCHIODI Luigi.

In entrambi i casi secondo il Servizio Ispettivo dell'Ente, si tratta della mera gestione di spacci di vendita di prodotti alimentari, zootecnici e combustibili. I Signori MALCHIODI Renato e MALCHIODI Luigi sono dediti direttamente ed esclusivamente alla vendita al minuto di tali prodotti, rispettando l'orario di lavoro dalle ore 8,30 alle ore 19,00 e rilasciando il regolare scontrino fiscale ad ogni singolo acquirente che si presenta al punto di vendita. In limitati casi i due esercenti rilasciano ai loro clienti una fattura anziché lo scontrino fiscale, circostanza che evidentemente non è pertinente a qualificare un presunto rapporto di agenzia, come pure l'asserita attività di promozione svolta dai medesimi della quale non è stato possibile reperire alcun riscontro oggettivo.

La più recente pronuncia della magistratura civile, che può essere assunta a chiarimento di merito nel caso di specie, è quella del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro n. 1178/1994 del 21/12/1994, con la

quale è stata confermata, in un caso analogo, la precedente sentenza n. 288/94 del 22/4/1994 del Pretore di Cremona, avente per oggetto l'annullamento di alcune posizioni contributive illegittimamente costituite presso l'ENASARCO dal Consorzio Agrario Provinciale di quella città.

Tanto premesso, l'ENASARCO ha reso noto che il sig. Malchiodi Luigi ha presentato, in data 28/3/96, un ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione. Lo stesso ricorso è stato rigettato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in data 30/9/96 e la relativa notizia è stata comunicata all'interessato.

È appena il caso di ricordare, comunque, che rimane impregiudicato il diritto di adire l'Autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 31 luglio 1996, l'interrogante ha effettuato una visita nella casa circondariale di Rebibbia, in concomitanza con quella del ministro guardasigilli professor Flick;

in detta visita, il sottoscritto deputato ha rilevato quanto segue:

a) nella sezione femminile di massima sicurezza del carcere, il trattamento alimentare di alcune detenute è assolutamente inadeguato, non rispettando neanche i minimi criteri di civiltà;

b) è presente una altissima percentuale di detenuti tossicodipendenti, dei quali alcuni affetti da AIDS ed altri ricoverati e piantonati presso l'ospedale Spallanzani, nonostante il loro stato terminale;

c) alcuni dei detenuti affetti da AIDS, pur soggetti al beneficio della sospensione della pena, sono stati riportati in carcere a seguito della notifica di ulteriori sentenze definitive;

d) la condizione generale di quasi tutti i detenuti è quella dell'ozio obbligatorio ed i pochi che lavorano percepiscono un salario dimezzato, rispetto alle ore di lavoro effettivamente prestate;

e) la quasi totalità dei detenuti rifiuta il vitto distribuito dall'amministrazione carceraria, in quanto immangiabile —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di:

1) garantire che la fornitura e la distribuzione del vitto nel carcere di Rebibbia, concesse in appalto alla società SIAS, siano sottoposte ai previsti controlli;

2) abolire la somministrazione generalizzata del vitto ai detenuti, optando per la soluzione più logica, che è quella della distribuzione solo a chi ne faccia effettiva richiesta, considerato che la somministrazione di tale vitto costa ai contribuenti circa 7 miliardi di lire al giorno, peraltro trasformandosi immediatamente in rifiuti ed agevolando così unicamente le ditte fornitrici;

3) consentire che i detenuti passino dall'ozio obbligatorio all'impiego in attività dirette alla loro riabilitazione;

4) permettere che i reclusi affetti da AIDS in sospensione delle pena rimangano in tale condizione, anche se raggiunti da ulteriori condanne definitive. (4-02940)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il trattamento alimentare delle detenute nella Casa circondariale di Rebibbia è conforme alle tabelle attualmente in vigore, né è previsto alcun vitto differenziato per quelle affette da AIDS, salvo diversa prescrizione del sanitario. Inoltre non si sono avute, di recente, specifiche doglianze circa la fornitura e la distribuzione del vitto da parte della ditta Sias.

L'Amministrazione penitenziaria è ben consapevole della necessità di un'adeguata alimentazione dei detenuti e svolge a tal fine un'assidua vigilanza. Tuttavia, accade che molti detenuti ed internati rifiutino, più o

meno sistematicamente, il cibo fornito, preferendo alimentarsi con i generi acquistati e con quelli ricevuti dai familiari.

Le cause di tale fenomeno possono essere ricercate nell'avversione nei confronti dell'istituzione penitenziaria; nella mancanza di preparazione da parte di chi confeziona il vitto (nella maggior parte dei casi di tratta di detenuti lavoranti); nei complessi problemi legati alla sollecita distribuzione dei cibi cotti specialmente negli istituti di notevoli dimensioni.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per migliorare la qualità dei cibi, laddove le strutture lo hanno consentito e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ha istituito, in singoli reparti o sezioni, cucine autonome fruibili da gruppi non elevati di detenuti. Tale soluzione consente di accelerare la distribuzione degli alimenti. In conseguenza non si mancherà di estenderne la diffusione.

Molto, indubbiamente, rimane da fare, ma occorre considerare che l'attuazione di ogni iniziativa è subordinata alla disponibilità di fondi che sono purtroppo limitati.

Per quanto concerne la carenza di posti di lavoro per i detenuti, si rappresenta che si tratta di un problema purtroppo diffuso su tutto il territorio nazionale, che trae origine dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili.

Peraltro, continua è la ricerca di soluzioni che consentano di far svolgere attività lavorative al maggior numero possibile di detenuti, incentivando l'ingresso delle imprese pubbliche e private all'interno dei penitenziari. Numerosi istituti, ormai da tempo, fanno ricorso a strumenti quali il lavoro a tempo parziale e quello a tempo determinato.

Per quanto concerne la situazione occupazionale della Casa circondariale nuovo complesso di Rebibbia si evidenzia che a fronte di 408 posti di lavoro previsti, possono essere impegnati in attività lavorative solo 300 detenuti utilizzando lo strumento del lavoro a tempo parziale. Purtroppo, come si è detto, il rilancio del lavoro penitenziario non può prescindere da un sensibile aumento delle risorse finanziarie disponibili.

Infine, per quanto concerne la detenzione dei soggetti affetti da AIDS, si richiamano le recenti sentenze costituzionali n. 438 e 439 del 18 ottobre 1995 che hanno dichiarato, rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 146, primo comma, numero 3 del c.p., nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti, nonché dell'articolo 285 bis, primo comma c.p.p. nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'articolo 275, quarto comma, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

Tali pronunzie, evidentemente, hanno determinato lo stato di detenzione di alcune persone affette da AIDS.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GALDELLI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

da tempo le proloco e le associazioni di volontariato manifestano il loro disagio per i gravosi contributi da corrispondere alla Società italiana autori ed editori a cui le loro attività sono soggette;

analogo disagio lamentano anche i comuni, soggetti anch'essi a notevoli esborsi tributari nel settore delle attività ricreative e culturali;

solitamente l'entità di tali tributi è assolutamente sproporzionata alla natura delle manifestazioni, dal momento che vengono colpite anche le iniziative di beneficenza e solidarietà, di promozione culturale e di godimento del tempo libero, senza che venga perseguito lo scopo di lucro dagli organizzatori;

di fatto, questo prelievo fiscale è un grave ostacolo all'attività delle suddette as-

sociazioni, che, con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunità e per aiutare enti e persone;

tutto ciò è in palese contrasto con lo spirito della legge n. 266 del 1991;

la normativa sul diritto d'autore e sulla Società italiana autori ed editori appare contraddittoria e confusa e che tale situazione va a colpire gli operatori del volontariato;

più in generale la legislazione e le regolamentazioni attuali, in campo fiscale, amministrativo, sanitario, creano dovunque oneri e impedimenti per le associazioni e le persone che svolgono iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale —:

se e quali iniziative ritenga opportuno intraprendere affinché non continui ad essere penalizzato il variegato mondo del volontariato così fortemente colpito dai diritti erariali e diritti d'autore. (4-00351)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, nel lamentare una eccessiva imposizione tributaria sulle attività ricreativo-culturali svolte dalle proloco, dai Comuni, nonché dalle associazioni che operano nell'ambito del volontariato, chiede di conoscere gli intendimenti del Ministero delle finanze in ordine ad una modifica della normativa in materia.

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 concernente l'imposta sugli spettacoli, non prevede distinzioni in merito al soggetto organizzatore dello spettacolo e, da un punto di vista oggettivo, sottopone a tassazione anche gli spettacoli dati per beneficenza o per fini comunque non di lucro. Pertanto, l'imposta sugli spettacoli, allo stato, si applica nei confronti delle associazioni di che trattasi così come per qualsiasi ente pubblico.

Tuttavia, si fa presente che, in linea con quanto auspicato dalle SS.LL. Onorevoli, già nella precedente legislatura la problematica sollevata aveva trovato soluzione in un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente le Organizzazioni non Lucra-

tive di Utilità Sociale (ONLUS). Tale provvedimento, a causa della fine anticipata della XII legislatura, non ha avuto seguito.

Come è noto, la problematica è stata oggetto di esame anche da parte dell'attuale Governo che non ha mancato di adottare tempestive iniziative volte a fronteggiare il riordino della materia. Infatti, la legge n. 662 del 23 dicembre del 1996, recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (c.d. collegato alla legge finanziaria 1997), prevede all'articolo 3, commi 186 e 188, una delega al Governo ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette ed indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali, nonché quella delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per queste ultime, il succitato comma 188 prevede un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali già esistenti.

Sono comunque fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si precisa, inoltre, che al fine di predisporre tali schemi di provvedimenti legislativi è stata costituita un'apposita commissione di studio composta da esperti e da qualificati operatori di diritto. La citata Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 aprile 1997.

Ad ogni buon fine, si rammenta che le associazioni in questione possono già beneficiare, più in generale, del favorevole trattamento tributario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, la quale ha previsto che, per tutte le attività commerciali svolte alle condizioni previste nella legge medesima l'IVA si corrisponde con la detrazione forfettizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli (ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). La menzionata legge ha previsto, altresì, per quanto concerne le imposte sui redditi, che il reddito imponibile delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco si determina applicando il coefficiente del 6 per cento sull'ammontare dei proventi conseguiti dalle stesse.

Il Ministro delle finanze: Visco.

GALDELLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con la delibera di ristrutturazione della rete estera dell'Istituto commercio estero (ICE), recentemente approvata dal ministero del commercio con l'estero, si prevede la chiusura di alcuni importanti uffici ICE in Europa;

con l'approssimarsi di un confronto politico in materia di riordino della normativa sulla funzione pubblica delle attività di promozione delle esportazioni italiane, tale delibera, anche se motivata apparentemente da esigenze di bilancio, opera una forzatura nei confronti degli Uffici ICE da chiudere proprio in quei Paesi ove è stato incrementato considerevolmente il contributo a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento delle locali Camere di commercio;

è da sottolineare che le CCIAA estere sono semplici associazioni locali, composte da operatori esteri di origine italiana, titolari di imprese estere che operano anche, ma non necessariamente, con l'Italia, i cui interessi potrebbero, tra l'altro, confliggere con quelli delle aziende italiane, direttamente concorrenti, che volessero accedere al commercio con l'estero;

sembra pertanto del tutto privo di logica, da una parte, effettuare tagli di spesa con conseguente chiusura di uffici, e dall'altra, incrementare altri capitoli di spesa per finanziare strutture che dovrebbero sostituire quelle pubbliche precedentemente smantellate;

la linea politica perseguita con la delibera citata porterà ad una ulteriore sovrapposizione di compiti e di funzioni tra vari soggetti pubblici e pseudo-privati che a vario titolo attingono a pubbliche risorse ed avrà l'effetto di disorientare ed esasperare maggiormente le piccole medie imprese che necessitano invece di avere, anche sui mercati esteri, chiari ed individuabili punti di riferimento —:

se ritenga opportuno che venga operato il ridimensionamento di un servizio pubblico, erogato con modalità pubbliche e sottoposto a severi controlli sulla spesa, per dare spazio ad altri organismi che, con gli stessi fondi pubblici, potrebbero essere portatori di conflitti di interesse tra operatori privati;

se non ritenga utile revocare la decisione di chiusura di taluni uffici ICE in Europa. (4-00754)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, preliminarmente si rileva che il riconoscimento della funzione essenziale svolta dall'Istituto quale ente pubblico preposto al compito di promozione ed assistenza delle imprese italiane nel processo di internazionalizzazione e di globalizzazione dei mercati si pone in sostanziale contrasto con le difficoltà finanziarie in cui si muove l'ente negli ultimi anni.*

In una situazione di crescente richiesta di servizi qualificati da parte delle imprese italiane per prodotti sempre più specializzati e sofisticati, in presenza di finanziamenti pubblici decrescenti in termini reali, l'ICE si è trovato infatti, a dover adottare scelte gestionali a volte drastiche, come la progressiva riduzione di personale di ruolo all'estero.

D'altra parte non può non evidenziarsi come il contesto economico sia completamente mutato negli ultimi anni: la competitività del sistema Italia nel suo complesso significa non solo abilità di penetrazione sui mercati stranieri, ma anche la capacità di intraprendere percorsi di internazionalizza-

zione attiva e passiva, talché la distinzione tra mercato interno e mercato globale appare sempre più labile.

È evidente che nel mutato scenario economico di riferimento l'azione pubblica di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane realizzata dall'ICE debba necessariamente individuare nuovi strumenti.

Ma la nuova sfida del mercato globale implica, assieme a tipologie diverse di intervento pubblico, anche una direzione geografica differente degli scambi, che vede come i veri protagonisti del commercio mondiale non più i paesi industriali, bensì i paesi dell'area dell'Estremo Oriente e dell'Europa orientale, soprattutto ex URSS ed ex Jugoslavia.

Basti pensare che in Asia il volume delle esportazioni e delle importazioni, come confermato anche dai risultati dell'ultima edizione del rapporto ICE sul commercio estero, ha continuato ad accrescersi a tassi superiori alla media mondiale. Del pari, una rapida accelerazione ha riguardato molti paesi dell'est europeo.

In aggiunta, i flussi globali degli investimenti diretti esteri, che stanno diventando una componente strutturale di rilevanza strategica nel commercio mondiale, sta interessando in misura crescente queste aree e soprattutto l'Asia.

Alla luce del mutato scenario economico mondiale — che, come sopra ricordato, vede l'Asia e l'est Europa come le aree più dinamiche in termini di maggiori opportunità per le aziende italiane — ed in presenza di una riduzione degli stanziamenti pubblici, è stato necessario operare scelte gestionali che hanno privilegiato soprattutto i mercati nuovi e di più difficile accesso, a scapito delle aree dei Paesi industriali, soprattutto comunitari, anche se questi ultimi mantengono un'elevata rilevanza nel contesto economico internazionale.

Si tratta ormai di mercati di facile accesso che non presentano grosse difficoltà di acquisizione di informazioni da parte degli operatori, che registrano un certo consolidamento delle nostre quote di mercato; per di più, si tratta di Paesi vicini, nei quali le imprese italiane sono già presenti in forma

stabile tanto da giustificare un ricorso più ridotto all'attività di sostegno dell'ICE.

Queste motivazioni spiegano in buona parte le scelte alla base della nuova ristrutturazione della rete estera che prevede il ridimensionamento della presenza ICE in Europa, tramite una graduale chiusura di alcuni uffici nei Paesi comunitari, a vantaggio di aree più dinamiche dove la presenza italiana è sottodimensionata rispetto a quella dei principali Paesi concorrenti.

Nel nuovo piano di ristrutturazione della rete estera i principali tagli di spesa hanno riguardato la Germania, in quanto il nuovo piano prevede la chiusura di due uffici: Lipsia e Monaco. Anche se la chiusura di due uffici sembra una scelta penalizzante per un mercato che si colloca al primo posto tra i paesi di destinazione geografica degli scambi con l'Italia, sia dal lato dell'import che dell'export, va rimarcato che comunque l'ICE rimane presente in Germania con altri due uffici (laddove in Francia, ad es. 2° paese partner, l'ICE è presente solo con Parigi).

In Germania viene così operata una suddivisione bipolare delle unità ICE, accentrando su Düsseldorf prevalentemente l'attività di assistenza operativa e promozionale, demandando all'ufficio di Berlino di alcune importanti competenze settoriali. A Berlino viene riconosciuta anche una maggiore attenzione per quanto riguarda l'attività di prospezione di mercato e di penetrazione commerciale, inclusi i seguiti operativi dei nuovi «landers».

Al riguardo occorre sottolineare che l'ipotesi di ristrutturazione della rete estera ICE è stata il risultato di una complessa e razionale strategia di redistribuzione degli uffici ICE all'estero, opportunamente elaborata, ai sensi del d.P.R. n. 49 del 18.01.1990, di concerto tra il Ministero del commercio estero, il Ministero affari esteri e l'ICE.

Le linee guida di detta ristrutturazione possono, peraltro, ricondursi ai seguenti criteri:

a) opportunità di una programmazione a breve-medio termine, così da rispet-

tare i termini di scadenza dei contratti di locazione in corso;

b) conseguimento di una più razionale distribuzione sui vari territori, tenendo conto della vicinanza geografica e della presenza o meno di uffici commerciali delle Ambasciate e di Camere di commercio italiane all'estero. In questa ottica si è ritenuto che andasse ridotta la rete ICE nell'Unione Europea, mentre andava potenziata la rete asiatica, mediorientale, USA e dei Paesi della C.S.I.;

c) opportunità di conseguire comunque, nel complesso, una maggiore presenza all'estero, possibilmente a costo zero o, quanto meno, a costo contenuto (agendo su una riduzione dei canoni di affitto specie nell'U.E. ove questi incidono sensibilmente sulla razionalizzazione della presenza all'estero del personale italiano e sul contenimento dei costi di gestione).

È stata così ipotizzata una rete estera la quale, a regime, dopo circa 2 anni dall'approvazione del piano, possa articolarsi su 98 presenze, rispetto alle 77 esistenti, così costituite:

riduzione delle sedi nell'Unione Europea (da 17 a 13);

un aumento nell'Est europeo (da 16 a 23) nonché nel Medio Oriente ed in Asia (da 21 a 34);

sostanziale conferma della situazione esistente per le altre aree geografiche (NAFTA, America Latina, Africa e Oceania), ma con una allocazione più razionale.

La suddetta revisione avrebbe dovuto peraltro, secondo stime effettuate dall'ICE, non comportare aumenti di costi, ma anzi, a regime, una loro riduzione, e ciò anche a seguito di una diversa strutturazione delle varie presenze all'estero, le quali verrebbero articolare come segue:

1. « Uffici » in senso stretto (con struttura fissa e diretti da funzionari di ruolo);

2. « Antenne » (con struttura fissa, ma dirette eventualmente anche da personale locale, e con un minor numero di dipendenti);

3. « Punti di corrispondenza » (ossia personale locale a conoscenza della lingua italiana e dipendente amministrativamente da un « Ufficio » o da una « Antenna »).

A questo proposito è opportuno ricordare che è stato presentato in Parlamento un disegno di legge governativo concernente la riforma dell'ICE il quale, come è noto, dopo essere stato approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

Tale disegno di legge (A.S. n. 1155, ora A.C. n. 2934) prevede all'articolo 3, comma 1, che l'ICE è articolato, oltre che nella sede centrale e in uffici periferici sul territorio nazionale, in unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati e alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

Dunque, nel predetto provvedimento d'iniziativa governativa, approvato dal Senato, si fa riferimento ad unità operative che possono essere a carattere temporaneo, in linea con le sopra evidenziate esigenze di flessibilità della struttura organizzativa.

Quanto poi alle considerazioni dell'onorevole Interrogante, circa le Camere di commercio italiane all'estero, si fa presente che, tra le funzioni delle stesse rientra, come noto, anche quella di mettere in contatto i nostri operatori con quelli locali, al fine di creare ulteriori canali idonei a favorire le esportazioni italiane e quindi facilitare il processo di internazionalizzazione delle imprese. Peraltro, l'erogazione di contributi alle predette Camere deriva da una specifica normativa di rango primario e la loro presenza in località per le quali è prevista la chiusura di alcuni Uffici ICE — anche alla luce delle considerazioni operate in premessa in merito ai criteri sulla base dei quali si è ritenuto di operare un ridimensionamento della rete estera dell'Istituto — non rappresenta certamente la ragione esclusiva di detta chiusura, ma, al limite, una mera « concausa » di un razionale e

concertato disegno di ridefinizione degli obiettivi funzionali dell'ICE nel nuovo contesto di economia globale.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

GATTO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

presso l'ippodromo di Pontecagnano (SA), dall'anno 1991 all'anno 1995, dall'Unire è stata concessa autorizzazione a gestire un'agenzia ippica alla società Danzi-Rocco;

l'Unire, con nota a firma del direttore generale del 22 maggio 1996, non ha accolto l'istanza per l'apertura e gestione di una agenzia ippica presso l'ippodromo di Pontecagnano prodotta dalla società Danzi-Rocco per l'anno 1996, motivandola successivamente con un « potenziale conflitto di interessi con la società di corse che gestisce l'ippodromo;

nella nota sopracitata non è fatta menzione di norme di legge o di regolamento alla base di tale diniego;

la prima nota sul mancato rinnovo dell'autorizzazione non è preceduta da atto deliberativo né è promanata dal legale rappresentante dell'Unire (commissario), unico legittimato a determinare la volontà nei confronti di terzi;

per l'anno 1996, su tutti gli ippodromi italiani in attività operano agenzie di campo, eccetto che su Pontecagnano —:

quali iniziative intenda intraprendere in merito al provvedimento adottato dall'Unire di diniego all'autorizzazione di apertura di una agenzia ippica, atteso che tale atto è stato formulato senza riferimento a norme di legge, che appare lesivo dei diritti e degli interessi di un operatore economico, e che, massimamente, va a ridurre le entrate per le casse dell'Unire.

(4-04769)

RISPOSTA. — *Riguardo a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, è stata interessata l'UNIRE, nella cui competenza esclusiva rientrano le determinazioni in merito alle autorizzazioni all'accettazione delle scommesse.*

L'Ente ha fatto presente che l'autorizzazione richiesta dall'agenzia ippica della Danzi e Rocco s.n.c. è stata negata dal Commissario sulla base di una valutazione discrezionale che ha tenuto conto sia delle esigenze della richiedente, sia della situazione dell'ippodromo di Pontecagnano.

Ritenuto un potenziale conflitto di interessi tra i due delegati, il Commissario dell'UNIRE ha deciso nel senso di negare l'autorizzazione. Il provvedimento di diniego è stato comunicato prima dal Direttore generale dell'Ente, e successivamente dal Commissario Governativo con nota prot. 51243/1507 del 12.7.96.

Si aggiunge, infine, che il TAR del Lazio, con ordinanza n. 707/96, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

GIANCARLO GIORGETTI e BALLAMAN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 prevede che la dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ha effetto anche per gli anni successivi alla prima presentazione, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

le istruzioni per la dichiarazione 1996, approvate con decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996, prevedono che debba essere presentata dichiarazione qualora il comune abbia deliberato una aliquota ridotta per abitazione principale —:

se non ritenga che le istruzioni del decreto ministeriale non contrastino con la previsione del decreto legislativo n. 504 del

1992, laddove non si prefigurino alcuna modifica dei dati e degli elementi dichiarati nell'originaria dichiarazione;

se tale previsione non contrasti con i dichiarati intenti di semplificazione degli adempimenti tributari e costituisca un ulteriore disagio, anche economico, tale da annullare gli effetti agevolativi voluti dall'ente locale per i contribuenti, costretti a ricorrere all'assistenza dei professionisti;

se, tenuto conto di quanto sopra, non ravvisi l'opportunità di intervenire in via d'urgenza al fine di ovviare a tale inconveniente. (4-00426)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo si fa presente che il problema sollevato dalla S.V. Onorevole ha trovato adeguata soluzione per effetto di quanto disposto con decreto del Ministro delle Finanze del 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1996, n. 148 il cui articolo 1 così recita: « Non costituisce causa di variazione e quindi non determina, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 1995, l'applicazione all'abitazione principale del soggetto residente dell'aliquota ridotta deliberata dal Comune ».

Il Ministro delle finanze: Visco.

GIULIANO. — Ai Ministri dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la vendita delle sigarette di contrabbando nella città di Aversa e nell'Agro aversano, specie negli ultimi tempi, ha avuto un notevole incremento;

in numerosi crocevia stradali sono infatti presenti banchetti di vendita, quasi sempre gestiti da cittadini extracomunitari, alcuni dei quali spacciano anche dosi di sostanze stupefacenti;

l'illecito commercio, di fatto controllato dalla criminalità organizzata e tenuto per di più alla luce del sole, produce, oltre che un rilevante danno all'erario, uno stato

di grave crisi economica dei rivenditori autorizzati di tabacchi, i quali vedono più che dimezzati i loro introiti;

tale stato di rilevante disagio ha costretto, di recente, i suddetti rivenditori, per richiamare l'attenzione delle autorità, a civili forme di protesta, culminate, ad Aversa, nella serrata degli esercizi, in un volantinaggio per rendere note le ragioni della protesta e nel montaggio di una tenda in piazza Municipio per raccogliere le firme dei cittadini a sostegno delle loro ragioni;

siffatte manifestazioni, però, hanno sortito il modesto effetto di un impegno nella repressione del contrabbando di sigarette esauritosi nel giro di pochi giorni;

a tutt'oggi, invero, la vendita di sigarette di contrabbando costituisce una fiorente e palese attività, causando nei rivenditori autorizzati di generi di monopoli gravi e fondate preoccupazioni per il loro futuro commerciale —

quali provvedimenti intendano adottare, anche al fine di restaurare una legalità quotidianamente e platealmente violata, per una pronta, duratura ed efficace repressione del contrabbando di sigarette nella città di Aversa e nei comuni dell'Agro aversano. (4-00908)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha evidenziato come nella città di Aversa e nei territori limitrofi sia in atto un diffuso commercio di sigarette di contrabbando controllato dalla criminalità organizzata, che utilizza per la vendita al minuto mano d'opera di provenienza extracomunitaria.

Ciò premesso, la S.V. Onorevole chiede di conoscere i provvedimenti che le istituzioni intendano adottare per contrastare efficacemente il fenomeno del contrabbando di sigarette nei territori di che trattasi.

Al riguardo, occorre premettere che il territorio della provincia di Caserta è interessato da tempo al fenomeno dell'immigrazione di cittadini extracomunitari legato soprattutto all'utilizzo di manodopera a basso costo nel settore agricolo.

Va altresì evidenziato come molti immigrati extracomunitari si sono dedicati alla vendita di sigarette di contrabbando e come tale fenomeno sia particolarmente diffuso nell'agro aversano.

Tale attività illegale viene costantemente contrastata dalle forze di polizia, in particolare, nel corso dei primi mesi del 1996, dietro richiesta del Prefetto di Caserta, squadre speciali del Corpo della Guardia di finanza (baschi verdi) hanno effettuato specifici interventi nel territorio dell'agro aversano per arginare il contrabbando di sigarette.

Per poter contrastare più efficacemente il fenomeno in questione, è stata prevista l'istituzione, presso la compagnia della Guardia di finanza di Teverola, di una sezione operativa di « baschi verdi » che andrà ad aumentare le risorse impegnate nella lotta al contrabbando di sigarette.

Va sottolineato, inoltre, come sia in atto da tempo, da parte delle forze di polizia, una strategia di lotta volta a colpire anche gli acquirenti di sigarette di contrabbando, utilizzando lo strumento dissuasivo delle sanzioni pecuniarie.

I risultati conseguiti nella lotta al contrabbando di tabacchi, negli ultimi mesi, dalle forze di polizia nel territorio in questione possono così riassumersi:

gli agenti di polizia di Stato hanno provveduto, nel primo semestre del 1986, al sequestro di 153 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri e al deferimento all'autorità giudiziaria di n. 64 persone;

i Carabinieri, nel corso degli ultimi due anni (1994 e 1995) e nel primo semestre del 1996, hanno operato il sequestro di 304 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri e denunciato all'autorità giudiziaria n. 143 persone a piede libero e n. 5 in stato di arresto oltre al sequestro della somma di lire 2.458.000;

la Compagnia di Teverola e la Tenenza di Mondragone della Guardia di finanza, competenti per il territorio dell'agro aversano, nel primo semestre del 1996 hanno sequestrato tabacchi lavorati esteri per 11.646 chilogrammi oltre a n. 32 automezzi,

denunciato all'autorità giudiziaria n. 2040 persone (di cui 794 cittadini extracomunitari), arrestato n. 37 persone, denunciato n. 516 acquirenti di sigarette di contrabbando.

Il Ministro delle finanze: Visco.

GRILLO. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per conoscere:

se abbia cognizione delle particolari condizioni critiche dell'agricoltura dell'isola di Pantelleria a causa dell'invasione di tutto il territorio del coniglio selvatico. La protezione della fauna, le limitazioni e i rigori di caccia, unitamente alle caratteristiche ambientali, hanno determinato una moltiplicazione di quella specie del coniglio, che comporta danni rilevanti alle colture agricole e specialmente ai vigneti specializzati nel coltivare Zibibbo. I danni alla già dissestata economia locale e le reazioni dell'intera popolazione ed, a maggior ragione, di quella agricola, sollecitano immediati interventi risolutivi. La competenza in materia della Regione siciliana non esime da interventi non solo sollecitatori, ma anche sociali, essendo talmente elevato il livello di reazione della popolazione da richiedere un'attenzione e rimedi anche eccezionali;

quali iniziative, in conseguenza, ritenga di potere adottare. (4-00646)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione è a conoscenza dei problemi conseguenti alla invasione dei terreni agricoli di Pantelleria da parte di esemplari di conigli selvatici.

A tal riguardo, si è provveduto a sottoporre il problema suddetto all'attenzione dei competenti Uffici della Regione Sicilia, i quali hanno inviato copia del Decreto Assessoriale n. 1032 del 15/6/1996 con il quale, in occasione della pubblicazione del calendario venatorio 96/97, è stata accolta la proposta di elevare, per l'isola di Pantelleria, il numero dei conigli abbattibili in detta stagione venatoria.

Si ritiene che quanto disposto con detto provvedimento possa agevolmente condurre alla risoluzione del problema sollevato dalla S.V. On.le.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

GRILLO e LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se abbiano cognizione della petizione popolare e dello stato di tensione ed agitazione di una notevole parte della popolazione della provincia di Trapani a causa del disastro economico determinato dal fallimento della Re.fin. spa (regionale finanziaria) e delle procedure giudiziarie intraprese dalla curatela. Per oltre dieci anni le agenzie della predetta finanziaria hanno operato nei comuni del trapanese e dell'agrigentino raccogliendo i risparmi di tanta povera gente. Per tutto tale lungo lasso di tempo hanno potuto espletare in piena ufficialità, senza alcun controllo e rispetto della legge, tutte le operazioni bancarie, e specie di raccolta, rastrellando totalmente i risparmi e le disponibilità della più larga parte popolare. Per tutto tale lungo periodo, nessuno degli organi istituzionali preposti ha mai pensato di effettuare indagini o altri interventi, ingenerando nei cittadini la certezza della correttezza della predetta attività finanziaria. Ora, invece, su questa diseredata parte della società si è abbattuta la scure più rigorosa della giustizia e della legge. Compromesso ogni versamento iniziale, arriva adesso anche la procedura per imporre la restituzione di quelle somme oggetto di operazione bancaria nell'arco degli ultimi anni. Lo stato di tensione e la reazione ha raggiunto limiti massimi, perché alla tremenda beffa di aver perduto il sudato risparmio di lunghi anni di vita parsimoniosa e di sacrificio del dopo terremoto, di quel terremoto che nel 1968 ha distrutto una parte di quel territorio del Belice e la cui opera di ricostruzione attende ancora di essere completata, ora si aggiunge anche la scure del curatore fallimentare che, pre-

tenderebbe la restituzione di quanto non c'è più. La prefettura e gli organi giudiziari competenti conoscono quanto sia grave il problema e quali imprevisti sociali può comportare. Alla totale assenza del passato non può aggiungersi anche l'assenza e l'indifferenza odierna delle istituzioni dello Stato;

se intendano adottare iniziative ed interventi, eventualmente quali, in ordine a così anomalo e critico problema che coinvolge gravi aspetti sociali e di ordine pubblico;

se intendano valutare l'eventualità di disporre una verifica ispettiva sulle procedure adottate dalla sezione fallimentare del tribunale di Palermo in considerazione delle indiscrezioni e delle illazioni fatte trapelare dai soggetti interessati. (4-01138)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano i seguenti elementi di risposta, forniti dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza.*

La RE.FIN. - Regione Finanziaria S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Palermo ed unità locali (c.d. «agenzie») in altri centri (Trapani, Marsala, Gibellina, Montevago, Vita, Salemi, Buseto Palizzolo), è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 133 del 19.4.1991.

L'impresa esercitava attività parabanca-ria essenzialmente nei Comuni delle zone terremotate del Belice, raccogliendo risparmi, investendoli nell'interesse dei risparmiatori in titoli ed obbligazioni emessi da altre società facenti parte dello stesso gruppo finanziario ed erogando prestiti.

Antecedentemente alla dichiarazione di fallimento la RE.FIN. S.p.A. era stata sottoposta a verifica fiscale generale, extraprogramma, su richiesta dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Palermo, dal 9.12.1988 al 2.6.1989.

In data 9.6.1989, la medesima società era stata segnalata alla Banca d'Italia, per raccolta abusiva del pubblico risparmio, in violazione dell'articolo 96 della Legge Bancaria.

Nell'ambito della procedura concorsuale veniva nominato curatore il prof. Andrea Parlato, il quale, dopo aver svolto un approfondito lavoro di ricostruzione della contabilità, si dimetteva dall'incarico il 19.7.1992, asserendo di non poter proseguire il lavoro per propri « impegni scientifici ». Al prof. Parlato succedeva l'Avv. Francesco Menallo, già coadiutore del curatore dimissionario, ritenuto, per tale sua qualità, profondo conoscitore delle questioni correlate alla complessa procedura fallimentare in corso.

Secondo quanto comunicato dal presidente del Tribunale di Palermo a proposito dei curatori suddetti, non risulta che il prof. Parlato sia stato consulente finanziario di Salvatore Virzì — amministratore unico della RE.FIN. S.p.A. dal 1° 1.1981 al 20.4.1991 — né che l'avv. Menallo sia stato collaboratore di studio di esso Parlato.

In esito a lunghe operazioni di verifica, il 7.2.1994 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, che registrava l'ammissione di crediti per complessive lire 45.993.245.600 in chirografo e lire 3.184.148.473 in privilegio ed il rigetto di istanze di insinuazione per ulteriori crediti per complessive lire 18.904.020.369.

Alla massa attiva venivano acquisiti beni mobili di scarso valore e quattro immobili, destinati a sede delle « agenzie » di Palermo, Trapani, Salemi e Buseto Palizzolo, valutati in complessive lire 400.000.000 circa.

Il curatore si attivava per il recupero dei rilevanti crediti vantati dalla RE.FIN. e, su conforme autorizzazione del g.d., promuoveva oltre cento procedure esecutive, intervenendo in quelle già in corso alla data del fallimento.

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e dei preposti delle varie agenzie, veniva, quindi, promosso, a tutela dei creditori, giudizio di responsabilità ex articolo 146 Legge Fallimentare con la coeva autorizzazione alla esecuzione di sequestro conservativo sino alla concorrenza di lire 50 miliardi. Tale giudizio, già esitato favorevolmente con la convalida della misura cautelare, risulta tuttora in corso.

Venivano, infine, proposte, dopo i necessari complessi accertamenti sulla entità delle somme riscosse dai creditori-risparmiatori nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, circa 1800 azioni revocatorie — ex articolo 67, 2° comma, legge fallimentare — dei pagamenti effettuati dall'impresa fallita nella presunzione, fondata su indizi suscettibili di verifica e di approfondimento nel corso dei relativi giudizi, della conoscenza, da parte degli « accipientes », dello stato di insolvenza del « solvens ».

Risulta che alcuni di tali soggetti hanno già formulato proposte transattive ed altri hanno preannunziato analoghe proposte, delle quali può ragionevolmente prevedersi un esito favorevole.

Alla luce di tali risultanze, si ritiene che le perplessità adombrate dal senatore interrogante circa l'operato dell'ufficio fallimentare non appaiono giustificate.

Si osserva, in particolare, che l'ufficio fallimentare non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo — sancito dall'articolo 67 l.f. — di chiedere la revoca dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili compiuti dall'impresa fallita al fine di ricostituire la massa attiva da ripartire tra i creditori aventi diritto (compresi i revocati) secondo il criterio della concorsualità.

È evidente, d'altro canto, che per quanto concerne la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione, ogni risposta dovrà essere data con il provvedimento conclusivo del procedimento.

Venendo alla posizione di Salvatore Virzì, il quale, come detto, è stato amministratore unico della RE.FIN. S.p.A. per un decennio (1981-1991), risulta che lo stesso è stato condannato, con altri, dal tribunale di Palermo, per il reato di bancarotta fraudolenta in ordine alla gestione della predetta società.

Presso il Tribunale di Marsala, risulta tuttora pendente un procedimento penale per reati di associazione a delinquere, falso in bilancio, false comunicazioni sociali ed esercizio abusivo di attività bancaria con riferimento alla gestione delle società finanziarie RE.FIN. e TRINACRIA. Detto procedimento è stato in parte definito con sentenza di patteggiamento emessa nei con-

fronti di alcuni familiari di Virzì Salvatore nonché di membri del consiglio di amministrazione e trovasi attualmente in fase di istruttoria dibattimentale per quanto concerne le posizioni dello stesso Virzì e dei membri del collegio sindacale.

Infine, a proposito delle considerazioni svolte dall'interrogante sulla asserita « immunità goduta dalla RE.FIN. nella decennale attività illegale », si ritiene che le stesse investano, eventualmente, sfere di competenze e di responsabilità non riconducibili al Ministro di Grazia e Giustizia, che, come noto, non esercita, istituzionalmente, alcun potere di vigilanza sulle società parabanca-rie o finanziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LAMACCHIA. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 16 del 30 ottobre 1991 il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, regolando l'attività dell'Agecontrol Spa (istituito con Regolamento CEE 2262/84 del 17 luglio 1984 articolo 1) disponeva quanto segue: « I controlli dell'Agecontrol (a carico dei frantoi oleari e dei gestori degli impianti di imbottigliamento) si concretizzano in rapporti ispettivi che, nei casi opportuni, esso deve inviare tempestivamente a questo ministero ed all'Aima, evidenziando le irregolarità e le violazioni della normativa comunitaria e nazionale vigente ai sensi del Regolamento CEE n. 2262/84. L'agenzia invia, insieme al verbale ispettivo, il rapporto informativo e la eventuale proposta di revoca a questo ministero che, dopo attento e particolareggiato esame da parte della commissione consultiva, appositamente istituita, procede o meno alla revoca del riconoscimento nei confronti degli stabilimenti di molitura attraverso l'assunzione di un proprio decreto. »;

allo stato di fatto, contrariamente a quanto testé enunciato, detta agenzia:

espletati gli accertamenti, redige il prescritto verbale di constatazione e, quindi, il verbale di contestazione, notificando alle parti gli addebiti a fronte dei rilievi mossi in sede di verifica, nonché le relative sanzioni amministrative comminabili, contro cui è possibile produrre controdeduzione scritta da inviare entro 30 giorni dalla notifica all'ispettorato repressioni frodi;

successivamente, a fronte del medesimo verbale di accertamento, invia al ministero ed all'Aima un rapporto scritto formulando le relative proposte da sottoporre al comitato consultivo e da considerarsi espositive e non esaustive;

provvede per mezzo di ispettori i quali, nell'accedere alle abitazioni dei produttori senza la relativa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e, spesso, estorcendo le sottoscrizioni dei produttori, per lo più analfabeti, con metodi poco ortodossi, integrano in tutto l'abuso di ufficio e l'eccesso di potere;

il ministero, nella comunicazione che invia alla parte interessata per dare contezza dell'avvio di procedimento amministrativo a suo carico, fa espresso riferimento all'iniziale verbale di constatazione dell'Agecontrol che, non solo non ha mai formato oggetto di alcuna contestazione diretta da parte degli interessati, ma è anche ultroneo visto che già definitivo, di tal che alcuna influenza può spiegare sulle presunte violazioni già contestate —:

se il Ministro intenda riferire al riguardo, fornendo, con la massima urgenza, i chiarimenti necessari per formulare un quadro esatto della situazione;

riferire in merito ai provvedimenti adottati nell'intento di rimuovere gli inconvenienti testé lamentati e scongiurare l'instaurarsi di ulteriori contenzioni amministrative e giudiziarie, non senza esaminare la possibilità di sottoporre alla competente Avvocatura dello Stato la questione nel suo complesso. (4-04339)

RISPOSTA. — L'Agecontrol S.p.A. è l'agenzia italiana di controllo per il settore del-

l'olio di oliva istituita ai sensi del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984.

Nell'ambito delle attività di controllo affidate all'Agecontrol, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del sopraccitato regolamento, sono comprese le verifiche ai frantoi riconosciuti.

Tali verifiche sono volte ad accertare l'osservanza delle norme comunitarie ai fini del mantenimento del riconoscimento ministeriale (Reg. CEE n. 2261/84, articolo 13; Reg. CEE n. 3061/84, articolo 9).

Durante il sopralluogo presso lo stabilimento di molitura viene redatto un verbale, alla presenza del rappresentante legale del frantoio o di persona da esso delegata, relativo a tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, alla quale viene rilasciata copia. Qualora l'interessato non ritenga di sottoscrivere il verbale, viene dato atto della volontà rappresentata dalla parte stessa, cui viene comunque rilasciata copia del verbale stesso, copia che, in caso di rifiuto, viene notificata nei modi di legge.

Le eventuali irregolarità accertate nel corso dei controlli che possono comportare il ritiro del riconoscimento ministeriale al frantoio vengono segnalate, mediante l'invio di un rapporto e del relativo verbale di verifica, a questo Ministero e all'AIMA, per l'adozione di provvedimenti di competenza a norma dei Regg. CEE n. 2262/84, articolo 4, n. 2261/84, articolo 13, e secondo quanto previsto dalla circolare di questo Ministero n. 16 del 30 ottobre 1991.

Nel caso di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 5 della legge 4 novembre 1987 n. 460 (irregolare tenuta da parte del frantoio della contabilità giornaliera prevista dall'articolo 9 del Regolamento CEE n. 3061/84), l'Agenzia procede, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, a notificare alla parte un verbale di contestazione delle irregolarità accertate e della sanzione amministrativa comminabile, con l'indicazione dell'Autorità amministrativa

competente per l'irrogazione della sanzione (Ufficio provinciale o regionale dell'ispettato per la Repressione delle Frodi).

Salvo i pochi casi in cui la contestazione avviene contestualmente alla conclusione della verifica, le violazioni vengono notificate agli interessati successivamente alla conclusione del sopralluogo, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ambito, in rari casi correlati con la prossimità della scadenza dei termini previsti dalla legge, la notifica viene direttamente effettuata da funzionari dell'Agenzia presso la residenza del soggetto interessato.

Alla luce di quanto precede, si esclude che possa essere stato posto in essere qualsiasi comportamento inteso ad indurre coercitivamente alla sottoscrizione, atteso che il verbale mantiene la sua piena efficacia anche nel caso in cui l'interessato rifiuti di sottoscrivere e ricevere l'atto.

L'Agenzia inoltre, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, invia un rapporto all'Autorità amministrativa sopra indicata competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria allegandovi copia del verbale di contestazione con la prova dell'avvenuta notifica alla parte.

Per quanto attiene ai sopralluoghi che l'Agenzia effettua presso produttori olivicoli, poiché l'attività viene svolta sul terreno e talvolta in condizioni tali da non consentire la verbalizzazione sul posto, può accadere che il relativo verbale di verifica venga concluso presso il domicilio del produttore o altro luogo di sua pertinenza, spesso a seguito dell'invito dello stesso produttore e, comunque, sempre con il suo consenso. Fra l'altro, l'attività di controllo comprende anche la verifica dei documenti che attestano il diritto all'aiuto che, in generale, sono conservati dal produttore presso la propria abitazione.

Anche in questo caso il verbale può essere non sottoscritto dalla parte e conservare tuttavia la sua piena efficacia.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

LA MALFA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

amministratori locali e notizie stampa riferiscono che, nel quadro di un provvedimento di riorganizzazione degli uffici giudiziari, si sarebbe provveduto ad una riduzione del numero delle preture presenti sul territorio nazionale;

in tale riorganizzazione sarebbe stata inserita la pretura di Massa Marittima, che verrebbe accorpata con quella di Grosseto;

questa decisione, se confermata, contrasterebbe con le scelte dello stesso ministero, che, appena quattro mesi fa, ha inaugurato la nuova sede, con un costo di circa tre miliardi di lire —:

se non ritenga necessario chiarire i criteri che abbiano indotto ad inserire la pretura di Massa Marittima nel novero degli uffici giudiziari da sopprimere e sospendere, fino a tale momento, la decisione assunta. (4-05512)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Massa Marittima che è stata accorpata alla pretura circondariale di Grosseto.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti:

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del

servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia;

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Massa Marittima.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'edificio destinato alla detta Sezione distaccata sarà utilizzato quale sede dell'Ufficio del giudice di pace, risultando insufficienti ed inadeguati i locali attualmente occupati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

ad alcuni lavoratori dipendenti, assicurati INPS, i quali, durante la loro attività

lavorativa, hanno versato contribuzioni come lavoratori dipendenti e come marittimi-naviganti, succede che al momento dell'immissione in quiescenza non si riesca ad effettuare i calcoli per il trattamento di pensione definitiva e quindi percepiscono un trattamento di pensione provvisoria (questa sembra sia la regola in provincia di Caltanissetta);

per un lavoratore in particolare, Incorvaia Vincenzo, nato il 30 novembre 1931, residente in Gela, la situazione pare sia diventata particolarmente pesante in quanto, benché pensionato dal 1991, ad oggi percepisce soltanto il trattamento di pensione provvisoria benché in risposta ad una messa in mora effettuata dal suo legale, l'INPS, tramite la sede provinciale di Caltanissetta, rispondesse in data 10 aprile 1996, con una nota a firma del capufficio pensioni dottor Busciglio assicurando che tutto era risolto e quanto prima si sarebbe provveduto a rideterminare il trattamento definitivo;

a tutt'oggi tale situazione è rimasta immutata —:

quali misure intenda mettere in atto per tutelare il diritto del lavoratore e per far sì che la sede INPS di Caltanissetta tratti le pratiche di cui in premessa nel rispetto delle norme vigenti. (4-02946)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nella interrogazione parlamentare suindicata l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esposto quanto segue.*

Nei confronti del Sig. Incorvaia Vincenzo si è provveduto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con l'acquisizione dei contributi versati nella gestione dei marittimi, fin dal giugno 1996.

L'Istituto afferma, inoltre, di aver effettuato il pagamento degli arretrati spettanti all'interessato nel mese di settembre u.s.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

secondo quanto riportato nella « Gazzetta del Sud » nel corso dei primi mesi del 1993, nel corso di indagini per traffico internazionale di droga effettuate nello stesso periodo a carico di tale Bruno Lauro, la Guardia di finanza eseguiva una serie di intercettazioni telefoniche;

le telefonate intercettate erano effettuate da un'utenza « misteriosa », collocata, come successivamente accertato dalla stessa Guardia di finanza, in un appartamento messo a disposizione dalla direzione investigativa antimafia ad un pentito: Giacomo Ubaldo Lauro, fratello dell'indagato;

dalle compromettenti telefonate emergeva che i fratelli Lauro erano capi e promotori di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;

ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, precipitatisi a Roma ad accogliere (non si capisce a quale titolo!) la lacrimevole deposizione del pentito indagato, Giacomo Lauro avrebbe confidato che il fratello Bruno era stato rovinato dal suo pentimento, in quanto era rimasto privo di lavoro per il « vuoto » creato attorno a lui e sarebbe conseguentemente caduto nel giro del traffico di droga ed i suoi contatti avrebbero avuto lo scopo di « salvarlo », per cui le telefonate avrebbero dovuto interpretarsi in quella chiave;

ancora una volta, a Giacomo Lauro è stata accordata, nonostante l'abnorme evidenza dei fatti, credibilità, clemenza e... riconoscenza;

il risultato finale della vicenda vede Bruno Lauro « arruolato » tra i pentiti con tanto di programma di protezione, i conseguenziali benefici e decine di arresti di cittadini la cui responsabilità, in realtà, è servita a limitare e ad escludere quella dei fratelli Lauro;

l'interrogante, convinto che non sia più possibile tollerare che quelli che appaiono delinquenti incalliti, fornendo « rivelazioni » acriticamente recepite da interessati inquirenti, continuino a svolgere traffici illeciti della più disparata natura a spese dello Stato e, quindi, dei contribuenti; nonché con la involontaria, ma di fatto esistita, « copertura » della direzione investigativa antimafia per come avvenuto nel su evidenziato caso —:

se non si ritenga opportuno ed urgente avviare una scrupolosa indagine per accertare, su quanto testé esposto, responsabilità ed eventuali violazioni di legge;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili (pentiti-trafficienti e magistrati che li abbiano eventualmente coperti);

se non si ritenga opportuno, perlomeno, revocare a Bruno Lauro lo status di pentito ed i conseguenziali benefici.

(4-01101)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. A seguito di investigazioni compiute dalla Guardia di Finanza di Catanzaro e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, è stato instaurato procedimento penale nei confronti di numerose persone in relazione ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti,*

In tale ambito si è proceduto anche nei confronti di Giacomo Lauro per fatti antecedenti all'avvio della sua collaborazione, nonché del fratello Bruno che ha successivamente deciso di collaborare con gli inquirenti.

La posizione processuale di Giacomo Lauro è stata definita con sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato, mentre il procedimento nei confronti di Bruno Lauro è ancora pendente.

Per quanto attiene alle indagini inerenti agli imputati in questione la Procura della Repubblica interessata ha riferito che l'utenza in uso a Bruno Lauro non era installata presso una struttura della D.I.A.; che la posizione processuale dei medesimi

imputati è stata sempre formalizzata in atti sottoposti al vaglio di numerosi giudici e che le valutazioni dell'ufficio si sono sempre ispirate a criteri di rigore.

Infine, per quanto attiene alla posizione di Bruno Lauro, il Ministero dell'Interno ha rappresentato che a costui è stato accordato un programma speciale di protezione non in quanto collaboratore di giustizia bensì per essere fratello del collaboratore Giacomo Lauro; e che — pertanto — le misure in suo favore sono solo tutorie ed assistenziali. Lo stesso Dicastero ha precisato che non risulta che il Bruno Lauro si sia reso responsabile di traffico di stupefacenti o di altri reati in epoca successiva all'avvio del programma di protezione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la insufficienza di personale è causa concreta delle gravi difficoltà operative dell'amministrazione della giustizia in Italia;

la legge 263/93, (articolo 4-bis) ha previsto che personale precario, anche operante in altre amministrazioni, possa essere inserito in organico, tenuto conto anche dei problemi connessi al turn-over;

il Ministro di grazia e giustizia, per far fronte alla necessità di coprire l'organico, considera valida la graduatoria del concorso per titoli a cinquecentosette posti di dattilografo, riservato a coloro che avevano già prestato servizio negli uffici giudiziari, e non intende porre in essere un aggiornamento di questa graduatoria, considerando la necessità di inserire il personale precario che ha svolto servizio a tempo determinato acquisendo professionalità nel settore;

se non si reputi urgente ed opportuno, anche alla luce della suddetta normativa, coprire il fabbisogno organico del ministero, considerando valida la gradua-

toria del concorso per titoli a cinquecentosette posti di dattilografo. (4-05563)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. L'atto ispettivo prospetta la possibilità di intervenire, anche in base all'articolo 4-bis della legge n. 263 del 1993 (relativo alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato), al fine di coprire le vacanze negli organici dell'Amministrazione di Grazia e Giustizia nel profilo di dattilografo — IV qualifica funzionale — utilizzando la graduatoria del concorso, indetto con decreto ministeriale 4.4.1989, a 507 posti nel relativo profilo professionale, riservato a coloro che avevano già prestato servizio negli uffici giudiziari.*

In proposito si osserva che il citato articolo 4-bis L. 263/93 da un lato prevedeva la possibilità di « prorogare » rapporti di lavoro a tempo determinato, dall'altro consentiva alle Pubbliche Amministrazioni interessate di bandire concorsi riservati a detto personale.

Questo Ministero, concordando pienamente con l'avviso espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — ha ritenuto, con due circolari del 27 marzo e del 29 settembre 1995, che la possibilità di prorogare rapporti a tempo determinato sia riferita esclusivamente a quelli instaurati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29.12.1988 n. 554, in relazione a progetti per il raggiungimento di specifiche finalità nei settori di attività indicati nel citato articolo.

Per quanto attiene, poi, alla procedura concorsuale a 507 posti di dattilografo si rappresenta che essa ha portato all'assunzione di 3.067 persone e che la validità della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 6 u.c. della legge n. 321 del 1991, è cessata a far data dal 16 ottobre 1994. Pertanto, ostandovi la richiamata normativa, manca la possibilità di utilizzare la detta graduatoria per l'assunzione di altro personale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

sul quotidiano Il Mattino di Napoli del 15 e 16 luglio 1996 venivano riportate le conclusioni della commissione di inchiesta consiliare sul disastro avvenuto in Secondigliano (Napoli), ove persero la vita numerose persone;

nell'articolo si evidenziano gravi responsabilità ed omissioni da parte di amministratori, funzionari e tecnici del comune di Napoli, i quali avrebbero omesso di porre in essere atti e comportamenti idonei ad evitare il disastro di Secondigliano;

il presidente della commissione d'inchiesta istituita dal comune di Napoli, in un'intervista pubblicata sul quotidiano Il Mattino del 16 luglio 1996, ha ribadito le accuse nei confronti degli amministratori comunali;

il sindaco del comune di Napoli, in una lettera inviata al quotidiano Il Mattino e da quest'ultimo pubblicata, ha criticato il comportamento del quotidiano per aver pubblicato passi della relazione della commissione consiliare di inchiesta —:

l'interrogante ritiene che il comportamento del sindaco di Napoli potrebbe in qualche modo influenzare le conclusioni della commissione consiliare di inchiesta o comunque sembra diretto ad ostacolare la libertà di stampa avente ad oggetto fatti di particolare gravità, in ordine ai quali il Governo ha disposto un notevole finanziamento come aiuto alle famiglie colpite dal disastro —:

se siano in corso indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e se queste indagini abbiano condotto all'accertamento di responsabilità nei confronti di amministratori, funzionari e tecnici del comune di Napoli. (4-02559)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità*

giudiziaria, si comunica che le indagini preliminari relative al disastro di Secondigliano sono ancora in corso e, in particolare, si è in attesa dell'esito dell'incidente probatorio, più volte sospeso a causa di eventi naturali che hanno imposto interventi sul luogo per assicurare la pubblica incolumità.

Non essendo esauriti gli accertamenti tecnici affidati ai consulenti ed ai periti, basati sullo studio della documentazione acquisita e sull'esame dei luoghi, non è ancora possibile esprimere valutazioni conclusive sulla dinamica e sulle cause del tragico evento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MUZIO. — *Al Ministro delle finanze.* —
Per sapere — premesso che:

per l'assegnazione della concessione dell'ambito unico per la riscossione dei tributi per la provincia di Alessandria sono state presentate le domande entro il 31 dicembre 1994, così come previsto dal decreto 30 novembre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994;

l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, che disciplina il conferimento della concessione, espressamente recita al comma 3 che « non possono essere rappresentanti legali, amministratori e sindaci delle aziende ed istituti di credito (*omissis*), gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di società;

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953 n. 1068, dichiara l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale con l'esercizio della professione di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali;

risulta aver richiesto la concessione dell'ambito unico per la provincia di Ales-

sandria La Caral spa, società per la gestione in concessione del servizio di riscossione tributi;

il presidente di detta società risulta iscritto all'albo dei ragionieri e commercialisti dal 1981 —:

quali misure il Ministro intenda adottare ai fini di una corretta applicazione delle norme in materia di assegnazione della concessione nell'ambito unico in provincia di Alessandria prevista, per fine gennaio 1995;

se non intenda predisporre verifiche e controlli in materia per tutti gli ambiti in via di concessione o concessi.

Analoga interrogazione, presentata nella XII legislatura (n. 4-06603), è rimasta priva di riscontro. (4-02226)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 prevede che non possono essere rappresentanti legali, amministratori e sindaci delle società concessionarie del servizio delle riscossioni dei tributi gli esercenti una professione incompatibile per legge con la partecipazione all'amministrazione di società, chiede di sapere quali iniziative e controlli l'Amministrazione finanziaria intenda adottare ai fini di una corretta applicazione della normativa in questione, posto che il presidente della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi nella provincia di Alessandria risulta iscritto all'albo dei ragionieri e commercialisti dal 1991.*

Al riguardo, si premette che la società CA.R.AL. Tributi Spa, affidataria della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito provinciale di Alessandria, per il periodo decennale a regime previsto dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, ha deliberato, nell'assemblea sociale tenutasi in data 2 marzo 1995, di modificare la denominazione sociale in CARALT S.p.A., ed ha altresì nominato, quale Presidente, il prof. Flavio Boscacci.

A seguito di ciò, la detta società CARALT s.p.A. ha trasmesso ai competenti uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria le attestazioni a firma autenticata di ciascuno degli amministratori, di insussistenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Per quel che concerne il pregresso periodo transitorio, allorquando il presidente del Consiglio di Amministrazione della CA.RA.L.T. Tributi spa risultava essere il Ragioniere Carlo Frascarolo, si assicura la S.V. Onorevole che il medesimo ha prodotto apposita dichiarazione, a norma della legge n. 15 del 1968, con la quale ha attestato la insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità previste dai richiamati commi 2 e 3 dell'articolo 31 del già menzionato Decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

Si assicura, comunque, che sarà cura di questa Amministrazione procedere ad ogni opportuno controllo sulla documentazione esibita dalla società di che trattasi.

In ogni caso, si evidenzia che in linea con l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze), sono in via di predisposizione, da parte delle competenti Direzioni Regionali per le Entrate, opportuni controlli di quelle concessioni già operanti nel periodo transitorio del servizio di riscossione.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NOVELLI. — Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

L'Ente nazionale italiano per il turismo (Enit) avrebbe avviato una trattativa privata per affidare all'Acì (Automobile club italia) la cessione dei suoi uffici, soprattutto di quelli situati nelle zone di confine;

in particolare sarebbe avvenuto un incontro tra un funzionario dell'Acì ed una

società privata, volta ad affidare a quest'ultima la gestione degli uffici ex sede Enit, siti nel comune di Ventimiglia (Imperia), l'uno in località Ponte San Ludovico — piazzale De Gasperi su area in concessione demaniale marittima, l'altro presso il valico di frontiera con la Francia dell'autostrada dei Fiori, che l'Enit ha in locazione dalla società di gestione Autofiori —:

se risponda al vero che enti pubblici quali Acì ed Enit, abbiano intenzione di affidare a trattativa privata la gestione, o la eventuale cessione di uffici, situati in località di alto valore turistico-commerciale;

se non sia più opportuno, effettuare invece una pubblica gara, rendendo trasparente le modalità di cessione;

se sia vero che tali enti pubblici stiano per affidare la vendita e/o la gestione degli uffici Enit, già descritti, ubicati nel comune di Ventimiglia, a trattativa privata, alla società Save;

quali misure urgenti si intendano adottare per impedire che i beni di pubblica utilità possano essere affidati in gestione o ceduti, a prezzi inferiori al reale valore di mercato. (4-06172)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ENIT, a seguito dell'adozione della delibera consiliare n. 41 del 5 novembre 1996 — che ha ricevuto l'approvazione delle competenti Amministrazioni — ha provveduto alla chiusura dei propri Uffici di Frontiera concedendo, su specifica richiesta del personale ENIT, il passaggio del personale addetto all'ACI che ha provveduto ad assorbirlo nei propri ruoli.

L'ACI, a seguito degli accordi con l'ENIT relativi al personale degli Uffici di Frontiera, comunicava il proprio interesse a prendere in carico i locali sede dei predetti uffici presso il valico autostradale del Brennero, a Ventimiglia — Ponte San Luigi e Autostrada dei Fiori, nonché alla riutilizzazione dei propri uffici del Brennero — valico stradale.

Nonostante tale richiesta l'ENIT ha proceduto alla disdetta di tutti i contratti di locazione relativi agli Uffici di Frontiera soppressi.

Per quanto concerne gli uffici di proprietà dell'ENIT situati in località Lupo al Brennero, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente non ha adottato alcuna decisione in merito ed ha assicurato che per qualsiasi decisione relativa alla vendita degli immobili di propria proprietà, e conseguente esecuzione delle decisioni assunte, agirà nel massimo rispetto della normativa vigente.

L'ENIT ha inoltre comunicato che non intende affidare le vendite e/o la gestione dei propri uffici ubicati nel comune di Ventimiglia, o altro Comune, a trattativa privata alla società S.A.V.E. Infatti, l'ENIT non ha dato alcun seguito alla richiesta della predetta società (nota n. 5052 del 7.10.1996) in ordine all'acquisto della porzione di fabbricato di proprietà dell'Ente stesso. L'ENIT ha ritenuto opportuno precisare che non è proprietario di fabbricati e/o porzioni di fabbricato nel territorio del Comune di Ventimiglia, fatta eccezione per un prefabbricato sito su area demaniale che sarà eliminato alla disdetta del canone di concessione demaniale essendo vietata la cessione in tutto, o in parte, o ad altro uso di quanto forma oggetto della concessione stessa.

Il Ministro incaricato per il turismo: Bersani.

PAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

migliaia di lavoratori attendono che il CPDL, l'ufficio competente per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, inquadrato nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, dia risposta alle domande di ricongiungimento dei periodi assicurativi medesimi;

le domande dei lavoratori rimangono ferme negli uffici CPDL dai 3 ai 6 anni, con grave nocimento per gli stessi richiedenti;

il mancato ricongiungimento dei periodi assicurativi, di fatto, ha posto migliaia di lavoratori nelle condizioni di non chie-

dere il collocamento in quiescenza, non potendo dimostrare il possesso del requisito dell'anzianità previsto dalle leggi vigenti —:

quali concrete iniziative intenda assumere affinché il CPDL sia messo nelle condizioni di soddisfare, in tempi ragionevoli, la richiesta dei tanti lavoratori che hanno diritto al ricongiungimento dei periodi assicurativi. (4-00794)

RISPOSTA. — L'interrogazione in argomento pone in evidenza la problematica relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, focalizzando l'attenzione sulla eccessiva dilatazione temporale di tale procedimento che oltre a causare disagi, induce ad una traslazione delle domande di collocamento in quiescenza.

Al riguardo, l'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza Sociale per i dipendenti Pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 479/94, i cui compiti assommano le competenze prima spettanti ad altri Enti e Casse, tra cui la Cassa per le pensioni per i dipendenti degli Enti locali, citata per l'appunto dalla S.V., ha esposto quanto segue.

Al fine di rendere più snelli ed incisivi i rapporti con l'utenza ha avviato un processo di decentramento organizzativo e di più razionale gestione delle risorse umane, articolato secondo varie fasi attuative, che hanno, inizialmente, comportato una ulteriore dilatazione dei tempi necessari allo smaltimento del cosiddetto « arretrato storico » caratterizzante la tematica in argomento.

È necessario, in via preliminare, esporre le fasi attraverso le quali l'I.N.P.D.A.P. si è impegnato a raggiungere le dette finalità attraverso la realizzazione dei criteri fissati dal decreto legislativo già citato.

L'Istituto ha individuato le possibili sedi periferiche, ricorrendo agli ex uffici E.N.P.A.S. ed I.N.A.D.E.L., ubicati nei capoluoghi di provincia, conferendo agli stessi competenze e funzioni proprie degli ex Istituti di previdenza, in precedenza dipendenti dalle Direzioni Provinciali del Tesoro.

Inoltre, ha provveduto alla realizzazione di un sistema informativo integrato tra centro e periferia, con l'utilizzo in comune con gli altri Enti previdenziali, con la Ragioneria dello Stato e la Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione di utenza.

In relazione alla gestione delle risorse umane, ha attuato una compensazione delle carenze di organico, rilevabili soprattutto in ambito provinciale, attraverso interventi immediati e di medio periodo, provvedendo, inoltre, alla preposizione di un Direttore di sede per ogni struttura periferica.

In ultimo, l'Istituto non ha sottovalutato il rilievo dell'aggiornamento e della formazione professionale ricorrendo al personale esperto della sede centrale. L'attuazione di questa ultima fase ha, tuttavia, comportato un ulteriore, momentaneo, rallentamento nella definizione dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi, conseguente alla attività formativa svolta.

L'I.N.P.D.A.P., comunque, avendo ormai superato questa fase prodromica del processo di riorganizzazione, così come indicato, si sta impegnando nella individuazione degli « obiettivi di piano », da raggiungere nel triennio 1996/98, con il ricorso allo strumento dei progetti speciali e/o finalizzati, al fine di realizzare una efficace erogazione sul territorio delle prestazioni e dei servizi istituzionali propri, nonché di procedere alla eliminazione progressiva del consistente arretrato delle ex Casse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PISTONE e MORONI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il presidente della soc. coop. arl « Abitcoop » con sede legale in Prato via E. Boni n. 124 ha formulato richiesta scritta all'ufficio tecnico erariale di Firenze (IV sezione) di revisione dell'accatastamento e

della classe assegnata agli immobili della citata cooperativa siti a Prato in via don G. Facibeni n. 12/22;

detti immobili sono stati accatastati nella categoria A2 classe 5, quando la classe più alta applicata a Prato è la 6;

date le caratteristiche tecnico-costruttive e tenendo presente che i citati immobili sono stati realizzati su aree destinate dal piano regolatore generale come edilizia economica e popolare ceduta in diritto di superficie e non di proprietà da parte del comune di Prato alla « Abitcoop » non appare giustificabile l'assegnazione di una classe così alta;

altri immobili della « Abitcoop » realizzati su aree simili ma avuti con diritto ai proprietà, sempre nel comune di Prato, realizzati con le stesse categorie tecnico-costruttive sono stati accatastati nella categoria A2 classe 3;

a tutt'oggi da parte dell'ufficio tecnico erariale non è giunta nessuna risposta;

il comune di Prato pur essendo divenuto provincia non ha un proprio ufficio tecnico erariale con sede nella città stessa —:

se non ritenga incoerenti le forme di accatastamento di immobili in Prato laddove immobili che hanno le stesse caratteristiche si vedono applicare classi notevolmente differenti;

se non ritenga il caso di procedere alla apertura di una sede dell'ufficio tecnico erariale nella città di Prato;

quali azioni intenda intraprendere nei confronti dell'ufficio tecnico erariale di Firenze affinché sia fornita risposta alla richiesta della « Abitcoop ». (4-01472)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che taluni fabbricati della Società cooperativa a responsabilità limitata « ABITCOOP », con sede in Prato, realizzati su aree destinate dal piano regolatore generale ad edilizia economica e popolare, cedute in diritto di superficie, sono stati accatastati nella categoria*

A/2 classe 5, lamentano l'ingiustificato classamento di tali immobili in considerazione del fatto che altri fabbricati aventi le stesse caratteristiche, di proprietà della medesima società, risultano, invece, accatastati nella categoria A/2 classe 3.

In particolare, le SS.LL. Onorevoli chiedono che l'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze, fornisca una risposta al quesito posto dalla predetta società cooperativa in merito alla opportunità di procedere alla revisione dell'accatastamento e della classe attribuita agli immobili in questione.

Chiedono altresì di sapere se questo Dicastero ritenga opportuno attivarsi per l'apertura di una sede dell'Ufficio Tecnico Erariale nella città di Prato.

Al riguardo il competente Ufficio tecnico erariale di Firenze, interpellato nel merito, ha accertato che le difformità esistenti nel classamento attribuito alle suindicate unità immobiliari — censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Prato rispettivamente alla Partita numero 33069 e numero 33241 — dipendono dalla differente metodologia cui si è fatto ricorso al fine di procedere al censimento in questione.

Infatti, mentre per le unità immobiliari urbane iscritte alla partita n. 33069 e censite in categoria A/2 classe 2 e 3 è stato applicato dall'Ufficio il metodo tradizionale, invece per quelle iscritte alla Partita n. 33241 e censite in categoria A/2 classe 5 è stato applicato il metodo automatico con la procedura « acquisiz ».

La differenza tra le predette metodologie consiste nel fatto che il metodo tradizionale richiede l'intervento diretto del tecnico classatore, mentre il metodo automatico si basa sull'elaborazione da parte del Personal Computer dei dati inerenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare su floppy disk, quest'ultima metodologia pertanto prescinde da particolari valutazioni tecniche, causa talvolta di classamenti diversi.

L'Ufficio Tecnico di Firenze ha comunicato alla società « ABITCOOP » (notifiche numero 29528/95 e numero 38202/95) i dati censuari delle predette unità immobiliari urbane, che, « allo stato » risultano divenuti

definitivi non avendo la predetta società proposto ricorso nei prescritti termini di legge.

Pertanto, il problema sollevato dalle SS.LL. Onorevoli potrà trovare adeguata soluzione nell'ambito della prevista revisione del classamento.

Infine, si rappresenta che è in corso di istituzione nella città di Prato l'Ufficio del Territorio comprendente le competenze catastali la cui apertura è prevista entro il 1997.

Il Ministro delle finanze: Visco.

SCALTRITTI. — Al Ministro per gli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

tre navi da pesca oceaniche denominate *Cusmaan Geedi Raage*, *21 Oktoobar IV* e *21 Oktoobar III*, ora di proprietà del Governo della Somalia, ma al comando dei marittimi italiani Remo Di Felice, Gianfranco Di Francesco, Giuseppe Libbi, costruite dalla cooperazione italiana per lo sviluppo della Somalia, si trovano bloccate nel porto di Aden (Yemen) da più di un mese, con un carico di pesce congelato del valore di circa 2,5 miliardi di lire;

dal 5 novembre 1996 l'autonomia di gasolio si è ridotta a soli tre giorni, tale da compromettere la conservazione del pescato;

tali imbarcazioni furono commissionate dalla stessa cooperazione italiana alla società « Esercizio cantieri Viareggio », insieme ad altre cinque navi, con una spesa globale da parte dello Stato di circa 120 miliardi e quindi a carico dei contribuenti;

tali navi furono poi donate al governo somalo;

i marittimi italiani hanno inviato un telegramma al Ministro degli affari esteri nel quale manifestano « una situazione ad alto rischio per il comandante Giuseppe Libbi, prigioniero di terroristi somali —:

come il governo intenda agire per salvaguardare l'incolumità fisica dei comandanti italiani facenti parte della ma-

rineria di Martinsicuro (Teramo) e operanti nell'area di San Benedetto del Tronto;

che tipo di interesse abbia oggi il Governo per quelle sette navi, costruite con il denaro dei contribuenti;

anche alla luce della grave situazione istituzionale somala, se il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere azioni diplomatiche affinché il proprio investimento rappresenti un vantaggio per la nostra economia;

quale sia stato l'impegno economico globale dello Stato italiano dal 1980 ad oggi relativamente alla cooperazione per lo sviluppo della Somalia. (4-05068)

RISPOSTA. — *Dopo un periodo di sequestro al largo delle coste somale protrattosi per alcuni mesi — ad opera dei membri somali dell'equipaggio, con l'appoggio di milizie armate a terra — la motonave « 21 Ottobre III » è stata rilasciata ai primi di novembre — dietro pagamento di un riscatto da parte dell'armatore — facendo successivamente rotta per Aden.*

La nave è attualmente ferma in quel porto — insieme alle altre due imbarcazioni citate nell'interrogazione — per controversie salariali insorte tra l'equipaggio e l'armatore — probabilmente dovute anche alle difficoltà finanziarie in cui la Società armatrice è venuta a trovarsi dopo il pagamento del citato riscatto.

Si è peraltro a conoscenza di un'azione di mediazione del Direttore Generale della Società Shifco, ing. Mugne, con gli equipaggi, al fine di definirne le spettanze contrattuali.

Il progetto di pesca oceanica in Somalia è nato come iniziativa di carattere essenzialmente commerciale, alla cui formulazione la Cooperazione italiana (l'allora Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri) è stata del tutto estranea. Tale iniziativa è stata infatti finanziata, in base ad un contratto stipulato tra SEC e Governo somalo del settembre 1979, con un credito finanziario di 18,638 miliardi di lire, cui è stata aggiunta, su

richiesta somala, una parte del primo credito d'aiuto di 5 milioni di dollari concesso alla Somalia, per un importo di 5,74 miliardi di lire, corrispondenti al 30 per cento dell'ammontare del contratto, che il Governo somalo non aveva ancora versato; e ciò secondo la formula del credito misto, poi mai più impiegata per la Somalia.

Per vari anni la Cooperazione italiana è stata poi restia ad intervenire nel settore fino a che non è stata prospettata l'esigenza di porre rimedio al grave stato di degrado in cui i tre pescherecci sino allora acquistati si trovavano. Ciò ha portato al progetto di riattivazione delle tre imbarcazioni (Convenzione con la SEC di 9,9 miliardi di lire, del 1986). Nel frattempo, a seguito delle decisioni assunte dall'allora Presidente del Consiglio durante la sua missione in Somalia (20/23 settembre 1985) veniva deliberato anche il potenziamento della flotta con la costruzione, questa volta commissionata direttamente dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo alla SEC in base a delibera del Comitato Direzionale del 10 luglio 1987, di altri tre pescherecci, di cui una nave appoggio.

Infine, per i maggiori costi incontrati dalla SEC nel ripristino dei pescherecci, con delibera del 09.10.1990 il Comitato Direzionale ha stabilito di riconoscere maggiori costi per lire 4 miliardi.

È pertanto evidente che l'impegno complessivo a carico della Cooperazione per il programma in questione non è stato di circa 120 miliardi, come si afferma nell'interrogazione, ma di 78,4 miliardi di lire a dono e 5,7 a credito d'aiuto (poi comunque cancellato) per un totale di 84,1 miliardi.

I pescherecci in parte donati dall'Italia rappresentano oggi un concreto residuo produttivo suscettibile di generare, sia pure indirettamente, e quando verranno ristabilite le necessarie condizioni, benefici per la popolazione somala.

Che un investimento italiano in un progetto di cooperazione debba anche necessariamente rappresentare un vantaggio per l'economia è opinione dell'On. interrogante che non è possibile, in linea di principio, condividere, essendo la Cooperazione rivolta al Paese e alle popolazioni beneficiarie. Nel

caso in questione, che è frutto, come sopra accennato, di una iniziale commistione tra obiettivi commerciali e obiettivi di cooperazione, non si può escludere che vi siano stati anche vantaggi « per la nostra economia » considerato anche che, almeno per un certo periodo, la Società costruttrice dei pescherecci ha operato in joint venture con i partners somali.

Si fa infine presente che, in termini di erogazioni effettive, la Somalia è stata destinataria di iniziative per complessivi 1.169 miliardi di lire a dono (1981/96) e 196,8 miliardi di lire a credito d'aiuto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

STRAMBI e DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 prevede che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, inseriti nella tabella A al predetto decreto legislativo possono trasformarsi in persone giuridiche private con deliberazione adottate con la maggioranza dei due terzi dei relativi consigli di amministrazione;

il punto C del comma 4 dell'articolo 1 prevede, per la validità giuridica della trasformazione; la previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a 5 annualità dell'importo delle pensioni in essere;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita, insieme al Ministro del tesoro e ad altri Ministri competenti, compiti di vigilanza, nonché di formulazione di rilievi sui bilanci;

l'Enasarco, ente nazionale di assistenza per gli enti e i rappresentanti di commercio, è tra quelli compresi nella tabella A allegata al suddetto decreto;

la gestione dell'ente desta gravi preoccupazioni, visto che addirittura il bilancio tecnico all'1 gennaio 1994, afferma che « se

non si procederà ad un aumento del tasso di contribuzione, ovvero, alla riduzione delle prestazioni, la gestione entrerà in crisi e, con il progressivo esaurimento del patrimonio, sorgeranno dopo il 2005 seri problemi per la copertura delle spese correnti »;

già nel recente passato, per un altro ente compreso tra quelli previsti dal decreto, l'I.N.P.D.A.I., si è dovuto recedere dalla trasformazione in persona giuridica privata —:

se non ritenga necessario mettere in essere tutte le necessarie misure di controllo al fine di impedire una trasformazione giuridica dell'Enasarco che non risulta ottemperare alle condizioni previste dal decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e che non appare tale da garantire la sicurezza delle prestazioni a garanzia della buona amministrazione;

se non ritenga, inoltre, opportuno provvedere affinché, in correlazione a quanto già avvenuto per lo Scau, l'Enasarco resti nella sfera pubblica, cioè venga assorbito dall'Inps, in modo da assicurare e rendere certe le future prestazioni previdenziali a favore della categoria in oggetto. (4-01660)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta, in via preliminare che l'ENASARCO, in data 27 novembre 1996, ha deliberato la propria trasformazione in persona giuridica di diritto privato, nella forma della Fondazione.*

L'adozione della predetta delibera è avvenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ossia con la maggioranza qualificata dei due terzi dell'organo statutario competente (Consiglio di Amministrazione in carica).

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda le « misure di controllo » invocate dalla S.V. On.le, si precisa che la vigilanza, demandata al Ministero del Lavoro dal decreto legislativo 509/1994 summenzionato, viene esercitata, come avvenuto in fattispecie analoghe, nel momento in cui perviene la delibera concernente la trasformazione,

mediante la verifica della ricorrenza dei requisiti sia di tipo formale che di tipo sostanziale.

Sono, pertanto, all'esame degli Uffici di questo Ministero lo Statuto ed il relativo Regolamento, adottati dall'ENASARCO in sede di privatizzazione e trasmessi dallo stesso in data 3 dicembre u.s. per la prevista approvazione.

I predetti Uffici, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, rileveranno in fase istruttoria eventuali problemi inerenti alla gestione dell'Ente medesimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TASSONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della funzione pubblica e affari regionali. — Per conoscere, atteso che:

la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, è stata estesa ai lavoratori pubblici in genere (privatizzati) dai commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 355, commi che riguardano rispettivamente il personale assunto dal 1° gennaio 1996 e quello già in servizio;

in particolare il comma 7 demanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità di applicazione e ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le norme di esecuzione;

per quali motivi nei contratti già stipulati con i pubblici dipendenti l'Aran non ha inserito la normativa prevista dal comma 7 dell'articolo 2 succitato;

se la stessa Aran sia intenzionata ad inserire — visto che è ancora in corso la trattativa — tale normativa nel contratto dei dirigenti dello Stato, avviando così ad attuazione una previsione legislativa, ed evitando, nel contempo, un sicuro contenzioso, che aggraverebbe i già oberati organi di giustizia amministrativa, con pesi e danni per tutti. (4-01744)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, preliminarmente si osserva che l'estensione del trattamento di fine rapporto al personale delle pubbliche amministrazioni ex articolo 2, commi 5 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 355, ne prevede la realizzazione dal 1° gennaio 1996, per il personale neoassunto e rinvia alla contrattazione collettiva nazionale, per il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

Riguardo a quest'ultimo, a parte la considerazione che i termini previsti dalla normativa per l'effettuazione della contrattazione collettiva non sono da ritenere perentori, si rileva che la particolare complessità della tornata del quadriennio 1994-1997, dovuta anche ai numerosi problemi di prima attuazione del D.lg. 29/1993, ha indotto le parti, in assoluta autonomia, a disciplinare una serie di altri aspetti ritenuti prioritari, mentre la tematica in questione non è stata ancora approfondita in nessun comparto o area di contrattazione, anche perché le implicazioni di costo connesse avrebbero potuto ripercuotersi sulla parte economica dei rinnovi contrattuali finora definiti.

Per quanto concerne il personale assunto dal 1° gennaio 1996, come si evince dalla Circolare INPDAP del 10 gennaio 1996, n. 2 (Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 15), continua ad avere applicazione il sistema già vigente con la conseguenza che « i contributi continueranno ad essere versati con le modalità in atto e con l'applicazione delle aliquote nella misura e sulle retribuzioni contributive così come determinate dalla normativa vigente al 31 dicembre 1995 ».

Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini.

TATTARINI e BONITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

notizie stampa riferiscono che attraverso un decreto ministeriale, firmato nei

giorni passati, si sarebbe provveduto alla riorganizzazione di alcuni uffici giudiziari sul territorio nazionale;

in questa riorganizzazione sarebbe stata inserita anche la soppressione degli uffici giudiziari di Massa Marittima (GR), sede di una pretura distaccata di Grosseto;

questa decisione, se confermata, contrasterebbe con il parere, più volte espresso dagli enti locali e con le scelte dello stesso ministero di grazia e giustizia, che ha investito circa tre miliardi e mezzo per la realizzazione di una nuova sede, da poco ultimata, e quindi destinata ad arricchire il vasto patrimonio pubblico di « cattedrali nel deserto »;

non è dato riconoscere i parametri di riferimento e le motivazioni che hanno indotto il ministero ad una così contraddittoria scelta, proprio in una fase nella quale la mole di lavoro della pretura ha raggiunto livelli molto elevati —:

se non ritenga utile: a) chiarire i parametri che hanno indotto a collocare Massa Marittima nel numero degli uffici giudiziari da sopprimere; b) verificare, comunque, un pronto e produttivo utilizzo delle strutture di recente completate ai fini dell'attività giudiziaria o altro; c) sospendere la decisione assunta al fine di produrre le verifiche richieste e le necessarie eventuali nuove determinazioni. (4-05253)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Massa Marittima che è stata accorpata alla pretura circondariale di Grosseto.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine

alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia;

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Massa Marittima.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'edificio destinato alla detta Sezione distaccata sarà utilizzato quale sede dell'Uf-

ficio del giudice di pace, risultando insufficienti ed inadeguati i locali attualmente occupati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

VALPIANA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

da tempo enti locali, *pro loco*, associazioni, cooperative e partiti politici che operano nel settore delle attività ricreative e culturali, manifestano il loro disagio per i gravosi contributi da corrispondere alla società italiana autori ed editori;

tali tributi, infatti, colpiscono anche le iniziative di beneficenza e solidarietà, di promozione culturale e del tempo libero, senza scopo di lucro;

di fatto questo prelievo fiscale diventa un grave ostacolo all'attività delle suddette associazioni, che, con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunità e per aiutare enti e persone;

la normativa sul diritto d'autore e sulla Società italiana autori ed editori appare contraddittoria e confusa;

più in generale, la legislazione e le regolamentazioni attuali, in campo fiscale, amministrativo e sanitario creano oneri e impedimenti per le associazioni e le persone che svolgono iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale —:

se e quali iniziative ritenga opportuno intraprendere perché il variegato mondo che propone senza scopo di lucro iniziative culturali possa farlo senza essere continuamente posto in serie difficoltà dal pagamento dei tributi Siae. (4-01736)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.v. Onorevole, nel lamentare una eccessiva imposizione tributaria sulle attività ricreativo-culturali svolte dalla proloco, dai Comuni, nonché dalle associazioni che operano nell'ambito del volontariato,*

chiede di conoscere gli intendimenti del Ministero delle finanze in ordine ad una modifica della normativa in materia.

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 concernente l'imposta sugli spettacoli, non prevede distinzioni in merito al soggetto organizzatore dello spettacolo e, da un punto di vista oggettivo, sottopone a tassazione anche gli spettacoli dati per beneficenza o per fini comunque non di lucro. Pertanto, l'imposta sugli spettacoli, allo stato, si applica nei confronti delle associazioni di che trattasi così come per qualsiasi ente pubblico.

Tuttavia, si fa presente che, in linea con quanto auspicato dalla S.V. Onorevole, già nella precedente legislatura la problematica sollevata aveva trovato soluzione in un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS). Tale provvedimento, a causa della fine anticipata della XII legislatura, non ha avuto seguito.

Come è noto, la problematica è stata oggetto di esame anche da parte dell'attuale Governo che non ha mancato di adottare tempestive iniziative volte a fronteggiare il riordino della materia. Infatti, la legge n. 862 del 23 dicembre del 1996, recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (c.d. collegato alla legge finanziaria 1997), prevede all'articolo 3, commi 108 e 160, una delega al Governo ad emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette ed indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali, nonché quella delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per queste ultime, il succitato comma 109 prevede un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali già esistenti.

Sono comunque fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle

organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si precisa, inoltre, che al fine di predisporre tali schemi di provvedimenti legislativi è stata costituita un'apposita commissione di studio composta da esperti e da qualificati operatori di diritto. La citata Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 aprile 1997.

Ad ogni buon fine, si rammenta che le associazioni in questione possono già beneficiare, più in generale, del favorevole trattamento tributario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, la quale ha previsto che, per tutte le attività commerciali svolte alle condizioni previste nella legge medesima l'IVA si corrisponde con la detrazione forfettizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli (ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). La menzionata legge ha previsto, altresì, per quanto concerne le imposte sui redditi, che il reddito imponibile delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco si determina applicando il coefficiente del 6 per cento sull'ammontare dei proventi conseguiti dalle stesse.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ZACCHERA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il dottor Edoardo Barelli Innocenti, magistrato del tribunale di Novara e giudice delegato al fallimento della Olivetti controllo numerico (fallita con un passivo di oltre ottanta miliardi di lire) su denuncia del creditore ingegnere Biondi è stato indagato dalla procura della Repubblica di Milano;

il dottor Edoardo Barelli Innocenti, in una propria memoria del 24 giugno 1996, agli atti del dibattimento in corso, scrive ai magistrati dottoressa Diani, dottoressa Starita e dottoressa Giordani: « il giudice per le indagini preliminari di Milano, già poco

esperto in materia fallimentare (come si evince dalla terminologia utilizzata), non ha letto approfonditamente gli atti e i documenti a disposizione e tale comportamento può indubbiamente essere ritenuto manifestazione di non compiuta diligenza »;

non risulta che la procura della Repubblica di Milano ed il giudice per le indagini preliminari abbiano creduto alle tre denunce che il dottor Barelli ha presentato contro l'ingegner Biondi, chiedendo il rinvio a giudizio per il reato di calunnia; invece, la procura della Repubblica di Milano ed il giudice per le indagini preliminari hanno prosciolto l'ingegner Biondi, perché questi ha esposto fatti ritenuti evidentemente credibili almeno in parte;

peraltro, dagli atti risulta che il Barelli, agendo collegialmente con il presidente dottor Baviglio e la dottoressa Brambilla (i quali hanno respinto i reclami presentati dall'ingegner Biondi), non ha mai interrotto e revocato le vendite fallimentari, consentendo che ditte appositamente costituite continuassero a vendere a prezzo di mercato i macchinari che avrebbero poi acquistato al prezzo vile dal fallimento;

nonostante la precedente interrogazione presentata dal sottoscritto nella XII legislatura e la successiva ispezione ministeriale, dal tribunale di Novara non è ancora stato esaminato il frettoloso trasferimento della sede sociale della società fallita da Ivrea a Novara, le ragioni dell'enorme dissesto finanziario di una società appena nata dalla Olivetti di Ivrea, la reale situazione del magazzino in relazione ai dati di bilancio, la perdita di una importante commessa con la Cina nel periodo in cui la società pagava ancora 150 dipendenti poi licenziati;

il dottor Edoardo Barelli Innocenti sembrerebbe contraddire sé stesso e quanto accertato dal giudice per le indagini preliminari di Milano, quando continua a negare che l'ingegner Biondi abbia consegnato beni del valore di due miliardi di lire

spariti dalla sede della società fallita, se nel verbale d'udienza d'ammissione al passivo lo stesso Barelli affermerebbe che la Bielectric dell'ingegner Bindi avrebbe eseguito tutto quanto previsto —:

se il Ministro interrogato non ritenga, nell'ambito delle sue competenze, di verificare la fondatezza delle dichiarazioni del giudice Barelli nei confronti del giudice per le indagini preliminari di Milano;

se, a distanza di tre anni dalle denunce penali, il tribunale di Novara abbia difficoltà nelle indagini sul fallimento e perché;

se siano emersi elementi interessanti in sede di ispezione ministeriale, quali siano e se non sia urgente una nuova ispezione al tribunale fallimentare di Novara per acclarare i fatti di cui sopra, nel caso non siano stati chiariti tutti i punti sopra indicati. (4-02205)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Nel corso del procedimento penale originato da esposti dell'ing. Antonio Biondi riguardanti la conduzione della procedura fallimentare a carico della OCN.PPL S.p.a., il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha pronunciato il 6 maggio scorso decreto di archiviazione per quanto attiene alle posizioni di Edoardo Barelli Innocenti, giudice delegato al fallimento in questione, e dello stesso Ing. Biondi. Il Barelli era indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 323 c.p. e 232 R.D. n. 267 del 1942; il Biondi era invece indagato in ordine al reato di cui all'articolo 368 c.p. il procedimento è stato quindi trasmesso, per l'ulteriore corso nei confronti delle altre persone sottoposte ad indagini, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara.

In particolare, per quanto attiene alla posizione del Barelli, il Giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., ha ritenuto che, mentre poteva essere ritenuta manifestazione di « non compiuta diligenza » il non aver disposto — a seguito dei

reclami del Biondi — nuova perizia su alcuni beni compresi nel fallimento, difettavano altri elementi idonei a fornire la prova del dolo da parte del magistrato, cioè della volontà di danneggiare il fallimento OCN.P-PL e di favorire altra società.

A seguito di inchiesta presso gli uffici giudiziari di Novara disposta da questo Ministero nel luglio 1995, lo scrivente, con atto del 26 luglio scorso, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del detto magistrato per scarsa ponderatezza ed attenzione nella valutazione delle modalità di vendita del compendio mobiliare della OCN.PPL S.p.a.

Per quel che concerne le indagini sul fallimento in questione, il Procuratore della Repubblica di Novara ha rappresentato che sono in atto investigazioni in relazione ad alcune ipotesi di reati fallimentari. Il relativo procedimento era stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Milano ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.. A seguito dell'archiviazione della posizione del magistrato coinvolto, cui si è fatto prima cenno, gli atti sono stati restituiti alla Procura di Novara che ha successivamente definito una prima parte delle dette indagini, formulando richieste di rinvio a giudizio nei confronti di alcuni indagati e di archiviazione nei confronti di altro. L'udienza preliminare inerente alle richieste in questione è imminente.

Sono, invece, in corso indagini per altre ipotesi di reato.

Per quel che riguarda la procedura fallimentare, il Presidente del Tribunale di Novara ha riferito che le relative attività proseguono speditamente e senza difficoltà.

Infine, per quanto attiene alla memoria presentata dal dott. Barelli, si tratta di atto prodotto al Collegio chiamato a decidere sull'istanza di ricusazione presentata nei suoi confronti, sicché manca la possibilità di esprimere valutazioni di merito.

**Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.**